



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 aprile 2004

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante modifica del regolamento n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli</u>	<i>Pag.</i> 5
<u>Regolamento n. 317/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Austria, Francia e Lussemburgo</u>	» 32
<u>Regolamento n. 318/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, che modifica il regolamento n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte</u>	» 33
<u>Regolamento n. 319/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero</u>	» 39

Pubblicati nel n. L 55 del 24 febbraio 2004

<u>Regolamento n. 320/2004 della Commissione, del 24 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	» 41
---	------

Pubblicati nel n. L 57 del 25 febbraio 2004

<u>Regolamento n. 321/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	» 43
---	------

<u>Regolamento n. 322/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, che modifica il regolamento n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli</u>	» 45
--	------

<u>Regolamento n. 323/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante adattamento del regolamento n. 1686/72 a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia</u>	<i>Pag.</i> 56
<u>Regolamento n. 324/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale</u>	» 58
<u>Regolamento n. 325/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali</u>	» 61
<u>Regolamento n. 326/2004 della Commissione, del 24 febbraio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili</u>	» 63

Pubblicati nel n. L 58 del 26 febbraio 2004

<u>Regolamento n. 327/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	» 67
<u>Regolamento n. 328/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine</u>	» 69
<u>Regolamento n. 329/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore del pollame del regime d'importazione di cui al regolamento n. 774/94 del Consiglio</u>	» 71
<u>Regolamento n. 330/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento n. 1396/98 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento n. 4115/86 e modifica il regolamento n. 3010/95</u>	» 73
<u>Regolamento n. 331/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento n. 1251/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame</u>	» 75
<u>Regolamento n. 332/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento n. 1432/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli</u>	» 76
<u>Regolamento n. 333/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento n. 1898/97 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari per prodotti del settore delle carni suine originarie della Bulgaria e della Romania</u>	» 78
<u>Regolamento n. 334/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine</u>	» 80
<u>Regolamento n. 335/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante modifica del regolamento n. 2242/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti a base di carne di pollame per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004</u>	» 81

Regolamento n. 336/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante modifica del regolamento n. 2241/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004	Pag. 83
Regolamento n. 337/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	» 85

Pubblicati nel n. L 60 del 27 febbraio 2004

DIRETTIVE

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata)	Pag. 87
<i>Pubblicata nel n. L 50 del 20 febbraio 2004</i>	
Direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore	» 103
<i>Pubblicata nel n. L 44 del 14 febbraio 2004</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL → GAZZETTA UFFICIALE On-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 316/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53 e l'articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione⁽²⁾ si è constatato che esso contiene alcuni errori di carattere tecnico che è opportuno correggere. Per motivi di chiarezza e di coerenza occorre inoltre raggruppare alcune disposizioni di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 753/2002 è stato notificato all'Organizzazione mondiale del commercio. Alcuni paesi terzi produttori di vino hanno espresso riserve sul testo del regolamento. In seguito a tali commenti si sono svolte a Ginevra due consultazioni per spiegare le nuove norme di etichettatura e prendere conoscenza delle preoccupazioni dei paesi terzi.
- (3) Tenendo conto delle asserzioni dei paesi terzi è opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (CE) n. 753/2002. In particolare, occorre consentire l'uso di alcune espressioni tradizionali ai paesi terzi che soddisfino condizioni equivalenti a quelle imposte agli Stati membri. Inoltre, dal momento che diversi paesi terzi non hanno lo stesso livello di centralizzazione della produzione normativa della Comunità, è opportuno modificare alcune disposizioni regolamentari mantenendone tuttavia l'obbligatorietà.
- (4) Data l'impossibilità di concludere la procedura di adozione del presente strumento entro il 1^o febbraio 2004, è opportuno prorogare fino al 15 marzo 2004 il termine di cui all'articolo 47.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.
- (6) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1205/2003 (GU L 168 del 5.7.2003, pag. 13).

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
 «Inoltre, per taluni v.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. di cui all'articolo 29 del presente regolamento invecchiati in bottiglia per un lungo periodo di tempo prima della vendita, lo Stato membro interessato può concedere deroghe specifiche purché abbia stabilito condizioni di controllo e di circolazione per tali prodotti.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni di controllo e di circolazione stabilito.»
- 2) All'articolo 9, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.
- 3) All'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
 «b) menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie e la cui utilizzazione è disciplinata nello Stato membro o è conforme alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, purché questi comunichino tali menzioni alla Commissione, che provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure.»
- 4) L'articolo 24 è così modificato:
 - a) al paragrafo 5, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
 «Per poter figurare nell'allegato III, una menzione tradizionale deve essere conforme alle condizioni seguenti:»
 - b) il paragrafo 6 è soppresso;
 - c) il paragrafo 8 è soppresso.
- 5) All'articolo 28, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
 «Le norme di utilizzazione di cui al secondo comma possono tuttavia consentire che la menzione “...” (appellation traditionnelle), quando accompagna la menzione “...” (“retsina”), non debba obbligatoriamente essere usata insieme ad un'indicazione geografica determinata.»

6) L'articolo 29 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d) per la Spagna:
— “Denominación de origen”, “Denominación de origen calificada”, “D.O.”, “D.O.Ca”, “vino de calidad con indicación geográfica”, “vino de pago” e “vino de pago calificado”.

Tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata:

- “vino generoso”, “vino generoso de licor”, “vino dulce natural”»;

- b) al paragrafo 1, il testo della lettera h), ultimo trattino è sostituito dal seguente:

«— “Districtus Austriae Controllatus” o “DAC”»;

- c) al paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) per la Spagna:

- “Denominación de origen” e “Denominación de origen calificada”; “D.O.”, “D.O.Ca”, “vino de calidad con indicación geográfica”, “vino de pago” e “vino de pago calificado”;

tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata;».

7) L'articolo 31 è così modificato:

- a) al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), la data «31 agosto 2003» è sostituita in entrambi i casi dalla data «31 agosto 2005»;
- b) al paragrafo 3, terzo comma, la data «31 agosto 2003» è sostituita da «31 agosto 2005».

8) L'articolo 34 è così modificato:

- a) il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:

- i) al primo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;»

- ii) al primo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) un colore particolare, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;».

- iii) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati nonché i prodotti del titolo II elaborati nei paesi terzi, l'indicazione di cui al primo comma, lettera b), è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative.»;

- b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In deroga all'articolo 9, paragrafi da 1 a 3, per la presentazione di vini originari dei paesi terzi possono essere utilizzati determinati tipi di bottiglie figuranti nell'allegato I, a condizione che:

- a) tali paesi abbiano presentato una domanda motivata alla Commissione; e
- b) siano soddisfatte condizioni considerate equivalenti a quelle previste all'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

Per ciascun tipo di bottiglia, insieme alle regole relative alle condizioni di impiego, nell'allegato I sono indicati i paesi terzi interessati.

Alcuni tipi di bottiglie tradizionali utilizzate nei paesi terzi e non figuranti nell'allegato I possono beneficiare, ai fini della commercializzazione all'interno della Comunità, e in condizioni di reciprocità, della protezione prevista dal presente articolo per tale tipo di bottiglia.

L'attuazione del disposto del primo comma avviene nell'ambito di accordi conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.»;

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis ai mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto con indicazione geografica e ai vini ottenuti da uve stramature con indicazione geografica.»;

- d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, lettera c), articoli 8, 12 e 14, paragrafo 1, lettere da a) a c).»

9) L'articolo 36 è così modificato:

- a) al paragrafo 3, il terzo comma è soppresso;

- b) il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal seguente:

«4. Le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate se, quantunque letteralmente esatte per quanto concerne il territorio, la regione o la località di cui sono originari i prodotti, inducano a torto i consumatori a ritenere che i prodotti siano originari di un altro territorio.

5. Sull'etichettatura di un vino importato può essere utilizzata un'indicazione geografica di un paese terzo contemplata dai paragrafi 1 e 2 anche se tale vino è ottenuto soltanto per l'85% da uve raccolte nella zona di produzione di cui reca il nome.»

10) L'articolo 37 è così modificato:

- a) il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:
- i) il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini originari dei paesi terzi (esclusi i vini spumanti, i vini spumanti gassificati e i vini frizzanti gassificati, ma compresi i vini ottenuti da uve stramature) e dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, elaborati nei paesi terzi che recano il nome di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 36, può essere completata dalle indicazioni seguenti:»;

ii) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) l'anno della vendemmia; tale menzione è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, nonché quando almeno l'85% delle uve utilizzate per l'elaborazione del vino di cui trattasi, previa deduzione del quantitativo dei prodotti utilizzati per l'eventuale zuccheraggio, è stato vendemmiato nel corso dell'anno in questione.

Per i vini tradizionalmente ottenuti da uve vendemmiate in inverno è indicato l'anno di inizio della campagna in corso anziché l'anno della vendemmia;»

iii) alla lettera b), il testo del punto i) è sostituito dal seguente:

«i) le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;»

iv) il testo delle lettere d), e) e f) è sostituito dal seguente:

«d) indicazioni relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;

e) per quanto riguarda i vini dei paesi terzi e i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto dei paesi terzi, menzioni tradizionali complementari;

i) diverse da quelle figuranti nell'allegato III, conformemente alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative e

ii) figuranti nell'allegato III, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, e a condizione che:

- tali paesi abbiano presentato alla Commissione una domanda motivata e trasmesso gli elementi che permettono di giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali,
- le menzioni siano specifiche di per sé,
- le menzioni siano sufficientemente distintive e/o godano di una solida reputazione all'interno del paese terzo,
- le menzioni siano state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nel paese terzo,
- le menzioni siano associate a uno o, eventualmente, a più categorie di vini del paese terzo,
- le prescrizioni stabilite dal paese terzo non siano di natura tale da indurre i consumatori in errore circa la menzione di cui trattasi.

Inoltre, alcune menzioni tradizionali figuranti nell'allegato III possono essere utilizzate nell'etichettatura dei vini che recano un'indicazione geografica e sono originari dei paesi terzi nella lingua del paese terzo di origine oppure in un'altra lingua, se l'utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale per quanto concerne una menzione tradizionale, se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale ininterrottamente da almeno venticinque anni.

Si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 23 e dell'articolo 24, paragrafi 2, 3, 4, secondo comma, e paragrafo 6, lettera c).

Per ciascuna menzione tradizionale di cui al punto ii), i paesi terzi interessati sono indicati nell'allegato III;

- f) il nome dell'azienda, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative; si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1;
- v) alla lettera g), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, una menzione indicante l'imballaggio:»;
- b) il paragrafo 3 è soppresso.

11) Nel titolo V sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 37 bis

Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che abbiano adottato le stesse norme e operino in una stessa zona vitivinicola sono considerate rappresentative se raggruppano almeno due terzi dei produttori della regione determinata nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale regione.

I paesi terzi interessati comunicano preventivamente alla Commissione le norme di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 1. I paesi terzi trasmettono inoltre un elenco delle organizzazioni professionali rappresentative con indicazione dei relativi membri, sul modello figurante nell'allegato IX.

La Commissione provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure.»

«Articolo 37 ter

Vini liquorosi, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini spumanti

1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1 dello stesso allegato, l'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati menziona l'importatore o, qualora l'imballaggio abbia avuto luogo nella Comunità, l'imballagiore.

Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), si applicano mutatis mutandis ai prodotti elaborati nei paesi terzi.

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

2. In deroga all'allegato VII, sezione C.3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini provenienti dai paesi terzi possono recare le menzioni "vino liquoroso", "vino friz-

zante" e "vino frizzante gassificato" se tali prodotti rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, all'allegato XI, lettere d), g) e h), del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione (*).

3. I vini spumanti originari di un paese terzo, elencati nell'allegato VIII, sezione E.1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

(* GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.)

12) All'articolo 38, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1 dello stesso allegato, l'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati riporta il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato membro dell'imballagiore o, per i recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, dello speditore; nel caso dei vini frizzanti, il nome dell'imballagiore può essere sostituito da quello dell'elaboratore.

Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 15 si applicano mutatis mutandis ai prodotti elaborati nella Comunità.»

13) L'articolo 40 è soppresso.

14) L'articolo 44 è soppresso.

15) Il testo dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Le varietà di vite "Pinot"

Nel caso di un vino spumante, di un vino spumante di qualità o di un v.s.q.p.r.d., i nomi delle varietà utilizzate per completare la designazione del prodotto "Pinot bianco", "Pinot nero" e "Pinot grigio", come pure i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo "Pinot".»

16) All'articolo 47, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le etichette e gli imballaggi preconfezionati recanti diciture stampate in conformità alle pertinenti disposizioni vigenti fino alla data in cui acquista efficacia il presente regolamento possono essere utilizzati fino al 15 marzo 2004.»

17) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

18) L'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

19) L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IX.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

—

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Nomi delle varietà di vite o loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica⁽¹⁾ che possono figurare sull'etichettatura dei vini conformemente all'articolo 19, paragrafo 2^(*)

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi ⁽²⁾
1	Agiorgitiko	Grecia^o
2	Aglianico	Italia^o, Grecia^o
3	Aglianicone	Italia^o
4	Alicante Bouschet	Grecia^o, Italia^{*o}, Portogallo^o, Algeria^o, Tunisia^o, Stati Uniti NB: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome "Alicante".
5	Alicante Branco	Portogallo^o
6	Alicante Henri Bouschet	Francia^o, Serbia e Montenegro⁽⁸⁾
7	Alicante	Italia^o
8	Alikant Buse	Serbia e Montenegro ⁽⁶⁾
9	Auxerrois	Sudafrica^o, Australia^o, Canada^o, Svizzera^o, Belgio^o, Germania^o, Francia^o, Lussemburgo^o, Paesi Bassi^o, Regno Unito^o
10	Banatski rizling	Serbia e Montenegro (Kreaca) ^o
11	Barbera Bianca	Italia^o
12	Barbera	Sudafrica^o, Argentina^o, Australia^o, Croazia^o, Messico^o, Slovenia^o, Uruguay^o, Stati Uniti^o, Grecia^o, Italia^o
13	Barbera Sarda	Italia^o
14	Blauburgunder	Ex repubblica jugoslava di Macedonia (18-28-97), Austria (15-18), Canada (18-97) (Pinot noir), Cile (18-97) (Pinot noir), Italia (Pinot nero — 18-97)
15	Blauer Burgunder	Austria (14-18), Serbia e Montenegro (25-97), Svizzera (Pinot noir)
16	Blauer Frühburgunder	Germania (51)
17	Blauer Limberger	Germania (Lemberger) (19), Romania (56)(64)(Kekfrankos)
18	Blauer Spätburgunder	Germania (97), Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (14-28-97), Austria (14-15), Bulgaria (96) (Pinot noir), Canada (14-97) (Pinot noir), Cile (14-97) (Pinot noir), Romania (97) (Pinot noir , Modri pinot), Italia (14-97) (Pinot nero)
19	Blaufränkisch	Repubblica ceca ^o (50), Austria ^o , Germania, Slovenia (Modra frankinja , Frankinja)
20	Borba	Spagna^o
21	Bosco	Italia^o
22	Bragão	Portogallo^o
23	Burgundac beli	Serbia e Montenegro (121)
24	Burgundac Crni	Croazia ^o (Pinot Crni)

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (?)
25	Burgundac crni	Serbia e Montenegro (15-99)
26	Burgundac sivi	Croazia ^o (Pinot sivi), Serbia e Montenegro ^o
27	Burgundec bel	Ex repubblica jugoslava di Macedonia ^o
28	Burgundec crn	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (14-18-97)
29	Burgundec siv	Ex repubblica jugoslava di Macedonia ^o
30	Calabrese	Italia (75)
31	Campanário	Portogallo ^o
32	Canari	Argentina ^o
33	Carignan Blanc	Francia ^o
34	Carignan	Sudafrica ^o , Argentina ^o , Australia (36), Cile (36), Croazia ^o , Israele ^o , Marocco ^o , Nuova Zelanda ^o , Tunisia ^o , Grecia ^o , Francia ^o , Portogallo ^o
35	Carignan Noir	Cipro ^o
36	Carignane	Australia (34), Cile (34), Messico , Turchia , Stati Uniti
37	Carignano	Italia ^o
38	Chardonnay	Sudafrica ^o , Argentina (79), Australia (79), Bulgaria ^o , Canada (79), Svizzera ^o , Cile (79), Repubblica ceca ^o , Croazia ^o , Ungheria (39), India , Israele ^o , Moldova ^o , Messico (79), Nuova Zelanda (79), Romania ^o , Russia ^o , San Marino ^o , Slovacchia ^o , Slovenia ^o , Tunisia ^o , Stati Uniti (79), Uruguay ^o , Serbia e Montenegro (Sardone), Zimbabwe ^o , Germania , Francia , Grecia (79), Italia (79), Lussemburgo (79), Paesi Bassi (79), Regno Unito , Spagna , Portogallo , Austria , Belgio (79)
39	Chardonnay Blanc	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Sardone), Ungheria (38)
40	Chardonnay Musqué	Canada ^o
41	Chelva	Spagna ^o
42	Corinto Nero	Italia ^o
43	Cserszegi fűszeres	Ungheria ^o
44	Dévin	Repubblica ceca ^o
45	Dornfelder	Canada ^o , Germania ^o , Paesi Bassi ^o , Regno Unito ^o , Belgio ^o
46	Durasa	Italia ^o
47	Early Burgundy	Stati Uniti ^o
48	Fehér Burgundi, Burgundi	Ungheria (118) (Pinot blanc)
49	Findling	Germania ^o , Regno Unito ^o

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (?)
50	Frankovka	Repubblica ceca ° (19)
51	Frühburgunder	Germania (16), Paesi Bassi °
52	Graciosa	Portogallo °
53	Grauburgunder	Germania (Ruländer -54), Bulgaria (Pinot gris), Ungheria (Szürkebarát)°, Romania (54) (Pinot gris)
54	Grauer Burgunder	Canada, Romania (53) (Pinot gris), Germania (Ruländer -53), Austria (Pinot gris)
55	Grossburgunder	Romania (17) (63) (Kekfrankos)
56	Iona	Stati Uniti °
57	Izsáki	Ungheria °
58	Kanzler	Regno Unito °
59	Kardinal	Germania °, Bulgaria °
60	Kisburgundi kék	Ungheria (97) (Pinot noir)
61	Korinthiaki	Grecia °
62	Leira	Portogallo °
63	Limberger	Canada (Lemberger), Nuova Zelanda °, Romania (17) (55) (Kekfrankos), Belgio °
64	Limnio	Grecia °
65	Maceratino	Italia °
66	Monemvasia	Grecia (Monovasia)
67	Montepulciano	Italia °
68	Moslavac	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (70) (Sipon), Serbia e Montenegro °
69	Mosler	Slovenia (Šipon)
70	Mozler	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (68) (Sipon)
71	Mouratón	Spagna °
72	Müller-Thurgau	Sudafrica°, Austria °, Germania (Rivaner), Canada , Croazia° (Rizvanac), Ungheria °, Serbia e Montenegro° (Rizvanac), Repubblica ceca °, Slovacchia °, Slovenia° (Rizvanac), Svizzera °, Lussemburgo° (Rivaner), Paesi Bassi °, Italia °, Belgio °, Francia , Regno Unito (Rivaner), Australia °, Bulgaria °, Stati Uniti °, Nuova Zelanda °, Portogallo

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (?)
73	Muškát moravský	Repubblica ceca , Slovacchia
74	Nagyburgundi	Ungheria (Kekfrankos) ^o
75	Nero d'Avola	Italia (30)
76	Olivella nera	Italia ^o
77	Orange Muscat	Australia ^o , Stati Uniti ^o
78	Pau Ferro	Portogallo ^o
79	Pinot Chardonnay	Argentina (38), Australia (38), Canada (38), Cile (38), Messico (38), Nuova Zelanda (38), Stati Uniti (38), Turchia ^o , Belgio (38), Grecia (38), Paesi Bassi , Italia (38)
80	Portoghese	Italia ^o
81	Pozsonyi	Ungheria (82)
82	Pozsonyi Fehér	Ungheria (81)
83	Rajnai rizling	Ungheria (86)
84	Rajnski rizling	Serbia e Montenegro (85-88-91)
85	Renski rizling	Serbia e Montenegro (84-89-92), Slovenia ^o
86	Rheinriesling	Bulgaria (Nemkти riesling) ^o , Austria (Weißen Riesling , Riesling), Germania (88) (Weißen Riesling), Ungheria (83), Repubblica ceca (94), Italia (88), Grecia (Riesling), Portogallo
87	Rhine Riesling	Sudafrica (Weißen riesling) ^o , Australia (Riesling) ^o , Cile (89) (Riesling), Moldova ^o (White riesling), Nuova Zelanda ^o (Riesling)
88	Riesling renano	Germania (86) (Weißen Riesling), Serbia e Montenegro (84-86-91), Italia (86)
89	Riesling Renano	Cile (87) (Riesling)
90	Riminèse	Francia ^o
91	Rizling rajnski	Serbia e Montenegro (84-85-88)
92	Rizling Rajnski	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia ^o , Croazia ^o
93	Ryzling rýnsky	Slovacchia ^o
94	Ryzlink rýnský	Repubblica ceca (86)
95	Santareno	Portogallo ^o
96	Sciaccarello	Francia ^o
97	Spätburgunder	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (14-18-28), Serbia e Montenegro (16-25), Bulgaria (19) (Pinot noir), Canada (14-18) (Pinot noir), Cile (Pinot noir -14-18), Ungheria (60) (Pinot noir), Moldova (Pinot noir) ^o , Romania (18) (Pinot noir), Italia (Pinot nero -14-18), Regno Unito, Germania (18)

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (?)
98	Štajerska Belina	Croazia ^o (Ranfol), Slovenia (Ranfol) ^o
99	Subirat	Spagna ^o (Malvasía Riojana)
100	Terrantez do Pico	Portogallo ^o
101	Tintilla de Rota	Spagna ^o
102	Tinto de Pegões	Portogallo ^o
103	Tocai friulano	Italia (104) NB: il nome "Tocai friulano" può essere utilizzato esclusivamente per v.q.p.r.d. originari delle regioni di Veneto e Friuli e per un periodo transitorio (fino al 31 marzo 2007).
104	Tocai Italico	Italia (103) NB: il sinonimo "Tocai italiano" può essere utilizzato esclusivamente per v.q.p.r.d. originari delle regioni di Veneto e Friuli e per un periodo transitorio (fino al 31 marzo 2007).
105	Tokay Pinot gris	Francia (Pinot gris) NB: il sinonimo "Tokay Pinot gris" può essere utilizzato esclusivamente per v.q.p.r.d. originari dei dipartimenti del Basso Reno e dell'Alto Reno e per un periodo transitorio (fino al 31 marzo 2007).
106	Torrontés riojano	Argentina ^o
107	Trebbiano	Sudafrica (Ugni blanc) ^o , Argentina (Ugni blanc) ^o , Australia , Canada , Cipro (Ugni blanc) ^o , Croazia , Uruguay ^o , Stati Uniti , Israele (Ugni blanc), Italia
108	Trebbiano Giallo	Italia ^o
109	Trigueira	Portogallo
110	Verdea	Italia ^o
111	Verdeca	Italia
112	Verdelho	Sudafrica ^o , Argentina , Australia , Nuova Zelanda , Stati Uniti , Portogallo
113	Verdelho Roxo	Portogallo ^o
114	Verdelho Tinto	Portogallo ^o
115	Verdello	Italia ^o
116	Verdese	Italia ^o
117	Verdejo	Spagna

	Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (?)
118	Weißburgunder	Sudafrica (120) (Pinot blanc) ^o , Canada (Pinot blanc), Cile (119) (Pinot blanca), Ungheria (48) (Pinot blanc), Germania (119 , 120), Austria (119), Regno Unito ^o , Slovenia (119) (Beli pinot), Italia
119	Weißer Burgunder	Germania (118, 120), Austria (118) (Pinot blanc), Cile (118) (Pinot blanca), Svizzera (Pinot blanc) ^o , Slovenia (118) (Beli pinot)
120	Weissburgunder	Sudafrica (118), Germania (118, 119), Regno Unito, Italia
121	Weisser Burgunder	Serbia e Montenegro (23)

(*) Legenda:

- "tra parentesi": riferimento al sinonimo della varietà,
- "o": non ci sono sinonimi,
- "in grassetto": colonna 2: nome della varietà di vite,
colonna 3: paese in cui il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione,
- "caratteri normali": colonna 2: nome del sinonimo di una varietà di vite,
colonna 3: nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite.

(!) Questi nomi di varietà o i loro sinonimi corrispondono, in tutto o in parte, tradotti o in forma aggettivata, alle indicazioni geografiche utilizzate per designare un vino.

(?) Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate unicamente per i vini con indicazione geografica prodotti nelle unità amministrative nelle quali la coltivazione delle varietà in questione è autorizzata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e subordinatamente alle condizioni stabilite dagli Stati interessati per l'elaborazione o la presentazione di tali vini.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 24

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (1)	Paesi terzi interessati
GERMANIA					
Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29					
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätswein garantierten Ursprungs/ Q.g.U	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr o Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco		
Auslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Beerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Kabinett	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Spätlese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Termini di cui all'articolo 28					
Landwein	Tutti	VDT con IG			
Menzioni tradizionali complementari					
Affentaler	Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatzt/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Badisch Rotgold	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Ehrentrudis	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Hock	Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	VDT con IG V.q.p.r.d.	Tedesco		
Klassik o Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Liebfrau(en)milch	Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Moseltaler	Mosel-Saar-Ruwer	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Riesling-Hochgewächs	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Schillerwein	Württemberg	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Weißherbst	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Winzersekt	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco		
AUSTRIA					
Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29					
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart o Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Ausbruch o Ausbruchwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Auslese o Auslesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Beerenauslese (wein)	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Kabinett o Kabinettwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Schilfwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Spätlese o Spätlesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Strohwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Termini di cui all'articolo 28					
Landwein	Tutti	VDT con IG			
Menzioni tradizionali complementari					
Ausstich	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Auswahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Bergwein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Klassik o Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Erste Wahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Hausmarke	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Heuriger	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Jubiläumswein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Schilcher	Steiermark	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Sturm	Tutti	Mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco		
SPAGNA					
Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29					
Denominacion de origen (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo		Cile
Denominacion de origen calificada (DOCa)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Vino dulce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Vino generoso	(²)	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		Cile
Vino generoso de licor	(³)	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Termini di cui all'articolo 28					
Vino de la Tierra	Tutti	VDT con IG			
Menzioni tradizionali complementari					
Aloque	DO Valdepeñas	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Amontillado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Añejo	Tutti	V.q.p.r.d. VDT con IG	Spagnolo		
Añejo	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Chacoli/Txakolina	DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Clásico	DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güímar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora	V.q.p.r.d.	Spagnolo		Cile

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Cream	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Inglese		
Criadera	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Criaderas y Soleras	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Crianza	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Dorado	DO Rueda DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Fino	DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Fondillon	DO Alicante	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Gran Reserva	Tutti i v.q.p.r.d. Cava	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Spagnolo Spagnolo		
Lágrima	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Noble	Tutti	V.q.p.r.d. VDT con IG	Spagnolo		
Noble	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Oloroso	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Pajarete	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Pálido	DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Palo Cortado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Primero de cosecha	DO Valencia	V.q.p.r.d.	Spagnolo		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Rancio	Tutti	V.l.q.p.r.d. V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Raya	DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo		Cile
Sobremadre	DO vinos de Madrid	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
Solera	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Superior	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo		Sudafrica Cile
Trasáñeo	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Vino Maestro	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Vendimia inicial	DO Utiel-Requena	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Viejo	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Spagnolo		
Vino de tea	DO La Palma	V.q.p.r.d.	Spagnolo		
FRANCIA					
Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29					
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese		Algeria Svizzera Tunisia
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.			
Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese		
Vin doux naturel	AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Rousillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese		
Termini di cui all'articolo 28					
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Menzioni tradizionali complementari					
Ambré	Tutti Tutti	V.l.q.p.r.d. VDT con IG	Francese		
Château	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese		Cile
Clairet	AOC Bourgogne AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese		
Claret	AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese		
Clos	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese		Cile
Cru Artisan	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese		
Cru Bourgeois	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese		Cile
Cru Classé, eventualmente preceduta da: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.	AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac	V.q.p.r.d.	Francese		
Edelzwicker	AOC Alsace	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Grand Cru	AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyer ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charle magne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier Montrachet, Bâtard Montrachet, Bienvenues Bâtard-Montrachet, Criots Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion	V.q.p.r.d.	Francese		Svizzera Tunisia Cile

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Grand Cru	Champagne	V.s.q.p.r.d.	Francese		Svizzera Tunisia Cile
Hors d'âge	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese		
Passe-tout-grains	AOC Bourgogne	V.q.p.r.d.	Francese		
Premier Cru	AOC Aloxe Corton, Auxey Duresse, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese		Tunisia
Primeur	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese		
Rancio	AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau	V.l.q.p.r.d.	Francese		
Sélection de grains nobles	AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Châume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Côteaux de l'Aubance, Cadillac	V.q.p.r.d.	Francese		
Sur Lie	AOC Muscadet, Muscadet -Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT con IG, Vin de pays d'Oc e Vin de pays des Sables du Golfe du Lion	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese		
Tuilé	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese		
Vendanges tardive	AOC Alsace, Jurançon	V.q.p.r.d.	Francese		
Villages	AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon	V.q.p.r.d.	Francese		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Vin de paille	AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage	V.q.p.r.d.	Francese		
Vin jaune	AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Chalon)	V.q.p.r.d.	Francese		
GRECIA					
Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29					
Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine contrôlée)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco		
Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΓ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco		
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πλατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πλατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πλατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnés), Σαντορίνη (Santorini)	V.l.q.p.r.d.	Greco		
Οίνος φυσικός γλυκός (Vin naturellement doux)	Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnés), Λήμνου (de Lemnos), Πλατρών (de Patras), Ρίου-Πλατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμους (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)	V.q.p.r.d.	Greco		
Termini di cui all'articolo 28					
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)	Tutti	VDT con IG	Greco		
Τοπικός Οίνος (vins de pays)	Tutti	VDT con IG	Greco		
Menzioni tradizionali complementari					
Αγρέπαυλη (Agrepavlis)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III ⁽⁴⁾	Paesi terzi interessati
Αμπέλι (Ampelii)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Αρχοντικό (Archontiko)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Κάβα (4) (Cava)	Tutti	VDT con IG	Greco		
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πλατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ριου-Πλατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)	V.l.q.p.r.d.	Greco		
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco		
Κάστρο (Kastro)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Λιαστός (Liastos)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Μετόχι (Metochi)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Νάμα (Nama)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Νυχτέρι (Nychteri)	ΟΠΑΠ Santorini	V.q.p.r.d.	Greco		
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Πύργος (Pyrgos)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco		
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco		
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Greco		
Βερντέα (Vernteaa)	Zakynthos	VDT con IG	Greco		
Vinsanto	ΟΠΑΠ Santorini	V.l.q.p.r.d. e v.q.p.r.d.	Greco ⁽⁵⁾		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
ITALIA					
Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29					
Denominazione di origine controllata	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano		
Denominazione di origine controllata e garantita	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano		
Vino dolce naturale	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Termini di cui all'articolo 28					
Indicazione geografica tipica (IGT)	Tutti	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano		
Landwein	Vini con IG provincia autonoma di Bolzano	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco		
Vin de pays	Vini con IG della regione Valle d'Aosta	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Francese		
Menzioni tradizionali complementari					
Alberata o vigneti ad alberata	DOC Aversa	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Italiano		
Amarone	DOC Valpolicella	V.q.p.r.d.	Italiano		
Ambra	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Ambrato	DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Annoso	DOC Controguerra	V.q.p.r.d.	Italiano		
Apianum	DOC Fiano di Avellino	V.q.p.r.d.	Latino		
Auslese	DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco		Svizzera
Barco Reale	DOC Barco Reale di Carmignano	V.q.p.r.d.	Italiano		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Brunello	DOC Brunello di Montalcino	V.q.p.r.d.	Italiano		
Buttafuoco	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Cacc'e mitte	DOC Cacc'e Mitte di Lucera	V.q.p.r.d.	Italiano		
Cagnina	DOC Cagnina di Romagna	V.q.p.r.d.	Italiano		
Cannellino	DOC Frascati	V.q.p.r.d.	Italiano		
Cerasuolo	DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo	V.q.p.r.d.	Italiano		
Chiaretto	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Ciaret	DOC Monferrato	V.q.p.r.d.	Italiano		
Château	DOC della regione Valle d'Aosta	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Francese		Cile
Classico	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		Cile
Dunkel	DOC Alto Adige DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Est!Est!!Est!!!	DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Latino		
Falerno	DOC Falerno del Massico	V.q.p.r.d.	Italiano		
Fine	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Fior d'Arancio	DOC Colli Euganei	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Falerio	DOC Falerio dei colli Ascolani	V.q.p.r.d.	Italiano		
Flétri	DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste	V.q.p.r.d.	Italiano		
Garibaldi Dolce (o GD)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Governo all'uso toscano	DOCG Chianti e Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale	V.q.p.r.d. VDT con IG	Italiano		
Gutturnio	DOC Colli Piacentini	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Italia Particolare (o IP)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Klassisch o Klassisches Ursprungsgebiet	DOC Caldaro DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)	V.q.p.r.d.	Tedesco		
Kretzer	DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano	V.q.p.r.d.	Tedesco		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Lacrima	DOC Lacrima di Morro d'Alba	V.q.p.r.d.	Italiano		
Lacryma Christi	DOC Vesuvio	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Lambiccato	DOC Castel San Lorenzo	V.q.p.r.d.	Italiano		
London Particolar (o LP o Inghilterra)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Morellino	DOC Morellino di Scansano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Occhio di Pernice	DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monte-regio di Massa Marittima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Oro	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Pagadebit	DOC pagadebit di Romagna	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Passito	Tutti	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Ramie	DOC Pinerolese	V.q.p.r.d.	Italiano		
Rebola	DOC Colli di Rimini	V.q.p.r.d.	Italiano		
Recioto	DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Italiano		
Riserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Rubino	DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano		
Rubino	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Sangue di Giuda	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano		
Scelto	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano		
Sciacchetrà	DOC Cinque Terre	V.q.p.r.d.	Italiano		
Sciac-trà	DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio	V.q.p.r.d.	Italiano		
Sforzato/ Sfursàt	DO Valtellina	V.q.p.r.d.	Italiano		
Spätlese	DOC e IGT di Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		Svizzera

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
Soleras	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Stravecchio	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Strohwein	DOC e IGT di Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco		
Superiore	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		San Marino
Superiore Old Marsala (o SOM)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Torchiato	DOC Colli di Conegliano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Torcolato	DOC Breganze	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vecchio	DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerno del Massico	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Vendemmia Tardiva	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Verdolino	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Vergine	DOC Marsala DOC Val di Chiana	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano		
Vermiglio	DOC Colli dell'Etruria Centrale	V.l.q.p.r.d.	Italiano		
Vino Fiore	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vino Novello o Novello	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		
Vin santo o Vino Santo o Vinsanto	DOC e DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Monte-carlo, Monteregio di Massa Marittima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano		
Vivace	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III (*)	Paesi terzi interessati
LUSSEMBURGO					
Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29					
Marque nationale	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese		
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese		
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese		Algeria Svizzera Tunisia
Termini di cui all'articolo 28					
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese		
Menzioni tradizionali complementari					
Grand premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese		
Premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese		Tunisia
Vin classé	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese		
Château	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese		Cile
PORTOGALLO					
Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29					
Denominação de origem (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Denominação de origem controlada (DOC)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Vinho doce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Vinho generoso	DO Porto, Madeira, Moscatel de Setubal, Carcavelos	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Termini di cui all'articolo 28					
Vinho regional	Tutti	VDT con IG	Portoghese		
Menzioni tradizionali complementari					
Canteiro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Colheita Selecionada	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese		

Menzione tradizionale	Vini interessati	Categoria(e) di prodotti	Lingua	Data aggiunta all'allegato III ⁽¹⁾	Paesi terzi interessati
Crusted/Crusting	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese		
Escolha	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese		
Escuro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Fino	DO Porto DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Frasqueira	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Garrafeira	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Lágrima	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Leve	Vin Pays Estremadura e Ribatejano DO Madeira, DO Porto	VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Nobre	DO Dão	V.q.p.r.d.	Portoghese		
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese		Cile
Reserva velha (o grande reserva)	DO Madeira	V.s.q.p.r.d. V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Ruby	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese		
Solera	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese		
Super reserva	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Portoghese		
Superior	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese		Sudafrica Cile
Tawny	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese		
Vintage completato o meno da Late Bottle (LBV) o Character	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese		

(¹) Diversa dalla data di adozione del presente regolamento.

(²) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(³) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(⁴) La protezione di "cava" prevista dal presente regolamento non pregiudica la protezione delle indicazioni geografiche applicabile al v.s.q.p.r.d. "Cava".

(⁵) La menzione "vinsanto" è protetta in caratteri latini.

ALLEGATO III

«ALLEGATO IX

Elenco delle organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi di cui all'articolo 37 bis e dei loro membri

Paesi terzi	Nome delle organizzazioni professionali rappresentative	Membri delle organizzazioni professionali rappresentative
		»

**REGOLAMENTO (CE) N. 317/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2004
con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Austria, Francia e Lussemburgo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dall'Austria il 30 giugno 2003,

vista la richiesta presentata dalla Francia il 12 giugno 2003,

vista la richiesta presentata dal Lussemburgo il 25 giugno 2003,

considerando quanto segue:

- (1) in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione ha la facoltà di concedere deroghe a determinate disposizioni degli allegati del regolamento stesso durante un periodo transitorio.
- (2) È opportuno accedere alle richieste di Austria, Francia e Lussemburgo e concedere a tali Stati le deroghe in questione.
- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (²),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:
 - a) all'Austria viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8, punto 1.1, voce 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura) dell'allegato I;
 - b) alla Francia viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell'allegato I nonché la sezione 8, punto 2 dell'allegato II;
 - c) al Lussemburgo viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura) e 2 (pesca) dell'allegato I.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004.

Al termine del periodo transitorio Austria, Francia e Lussemburgo trasmettono i dati prescritti a partire dall'anno di riferimento 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

*Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione*

(¹) GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.
(²) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

**REGOLAMENTO (CE) N. 318/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1787/2003, stabiliscono riduzioni dei prezzi di intervento e il regime di intervento per il burro. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (²) modalità di applicazione relative ad un regime di intervento per l'acquisto di burro a prezzi fissi.
- (2) Inoltre, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la Commissione può decidere di sospendere gli acquisti all'intervento allorché i quantitativi offerti all'intervento raggiungono determinati livelli. Per mettere la Commissione in condizione di prendere siffatta decisione, occorre adottare disposizioni che le consentano di seguire l'andamento dei quantitativi di burro offerto all'intervento pubblico.
- (3) Allorché tali quantitativi sono raggiunti, la Commissione può decidere anche di proseguire gli acquisti nell'ambito di una procedura di gara permanente. Occorre stabilire le pertinenti modalità di applicazione.
- (4) La corretta gestione delle quantità giacenti all'intervento richiede che si proceda alla rivendita del burro non appena si presentino possibilità di smercio. Alla luce dell'esperienza acquisita in merito alla vendita di burro delle scorte di intervento, in particolare in riferimento ai requisiti quantitativi e ai prezzi, è opportuno prevedere una procedura di gara per la vendita di burro in regime di intervento pubblico.
- (5) L'organismo di intervento procede alla vendita del burro in funzione della data di entrata all'ammasso. Per soddisfare la domanda, i concorrenti dovrebbero avere la possibilità di distinguere nella loro offerta tra burro di crema dolce e burro di crema acida; inoltre, il prezzo di vendita fissato dovrebbe poter variare a seconda dell'ubicazione del burro messo in vendita.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2771/1999.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003. (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17).

(7) È necessario che le modalità di applicazione di cui al presente regolamento siano applicabili a decorrere dal 1^o marzo 2004, data dalla quale si applica l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1787/2003.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Non appena la Commissione constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno o più Stati membri si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo di intervento, essa procede all'apertura degli acquisti di burro offerto all'intervento nello Stato membro o negli Stati membri in questione nel periodo dal 1^o marzo al 31 agosto al 90 % del prezzo di intervento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

2. Non appena la Commissione constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato nello Stato membro o negli Stati membri in questione si situa ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento, essa sospende gli acquisti.»

2) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il burro deve essere stato fabbricato nel corso dei 23 giorni precedenti il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita da parte dell'organismo di intervento.»

3) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di 45 giorni dal giorno di ricevimento dell'offerta, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.»

4) All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Se i prezzi rilevati rimangono immutati per un periodo consecutivo di cinque o più settimane, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro valutazione dei motivi per i quali i prezzi sono rimasti immutati durante il periodo in questione.»

5) Al capo II, il testo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

SEZIONE 3

Procedura per l'acquisto di burro al 90 % del prezzo di intervento

Articolo 9

Non appena la Commissione decida di procedere all'apertura degli acquisti di burro a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, il competente organismo di intervento procede a norma della presente sezione.

Articolo 10

1. I venditori depositano un'offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure la inviano con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

2. L'offerta reca:

- a) il nome e l'indirizzo del venditore;
- b) il quantitativo offerto;
- c) il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

- a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4;
- b) se è corredata dell'impegno scritto del venditore di rispettare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 2;
- c) se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, al più tardi il giorno di ricevimento dell'offerta.

4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte del venditore o da parte dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

- a) che il venditore precisi nell'offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;
- b) che le offerte successive facciano riferimento alle disposizioni del presente paragrafo e alla data dell'offerta iniziale.

5. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

6. L'offerta non può essere ritirata dopo essere stata ricevuta dall'organismo di intervento.

Articolo 11

L'irrevocabilità dell'offerta e la consegna del burro al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*).

Articolo 12

1. Dopo aver verificato gli elementi dell'offerta, l'organismo di intervento rilascia entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta, un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

- a) il quantitativo da consegnare;
- b) il termine per la consegna del burro;
- c) il deposito frigorifero dove il burro deve essere consegnato.

2. Entro 21 giorni dal giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, il venditore provvede alla consegna del burro presso la banchina del deposito frigorifero. La consegna può essere frazionata.

Le eventuali spese di scarico sulla banchina del deposito frigorifero sono a carico del venditore.

3. La cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena il venditore consegna tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito.

Qualora dal controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, risulti che il burro non è conforme ai requisiti stabiliti nel medesimo articolo, la cauzione viene incamerata per il quantitativo consegnato. Per quanto riguarda i quantitativi residui, l'acquisto viene risolto e la cauzione svincolata.

4. Salvo forza maggiore, se il venditore non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto di tali quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

5. Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all'organismo di intervento il giorno in cui l'intero quantitativo di burro oggetto dell'offerta entra nel deposito designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.

6. I diritti e gli obblighi derivanti dalla vendita non sono trasferibili.

Articolo 13

1. Entro un termine che decorre dal quarantacinquesimo giorno successivo al giorno di presa in consegna del burro e scade il sessantacinquesimo giorno successivo a tale data, l'organismo di intervento paga al venditore ciascun quantitativo di burro preso in consegna, dopo aver verificato l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

2. Ai fini del presente articolo, il giorno della "presa in consegna" è il giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

(**) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).»

Articolo 14

1. Il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio. Detto periodo è fissato a 30 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna.

2. Qualora dal controllo compiuto all'entrata nel deposito designato dall'organismo di intervento risulti che il burro non soddisfa i requisiti degli articoli 3 e 4, oppure qualora alla fine del periodo probativo di magazzinaggio la qualità organolettica minima del burro risulti inferiore a quella fissata nell'allegato I, il venditore si impegna, con la sua offerta, a quanto segue:

- a) a riprendere il burro di cui trattasi e
- b) a pagare le spese di magazzinaggio del burro di cui trattasi a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.

Le spese di magazzinaggio da pagare sono determinate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e deposito stabiliti conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (**).

Articolo 15

1. Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di burro che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta di vendita conformemente all'articolo 10.

2. Allorché si constati che per l'anno rispettivo le offerte raggiungono il 75 % dei quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate quotidianamente entro le ore 12 (ora di Bruxelles) per i quantitativi di burro offerti il giorno precedente.

Allorché si constati che per l'anno rispettivo le offerte raggiungono i quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti possono essere sospesi conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 15 bis

In caso di sospensione degli acquisti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, non sono accettate nuove offerte a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della decisione di sospensione degli acquisti.

(*) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

6) Dopo l'articolo 15 bis, è inserita la seguente sezione 3 bis:

«SEZIONE 3 bis

Procedura di acquisto di burro mediante gara

Articolo 16

1. Ove la Commissione decida di procedere all'acquisto di burro nell'ambito di una gara permanente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, e secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 12, 13 e 14 del presente regolamento, salvo disposizioni speciali della presente sezione.

2. Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì di ogni mese, tranne il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 17

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando presso l'organismo di intervento di uno Stato membro un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l'offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

2. L'offerta reca:

- a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- b) il quantitativo offerto;
- c) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di burro, al netto delle tasse interne, franco banchina del deposito frigorifero, espresso in euro con due decimali;
- d) il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

- a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4;
- b) se è corredata dell'impegno scritto dell'offerente di rispettare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 2;
- c) se è addotta la prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi.

4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell'offerente o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

- a) che l'offerente precisi nell'offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;
- b) che le offerte successive facciano riferimento sia alle disposizioni del presente paragrafo, sia alla data dell'offerta iniziale.

5. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

6. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi.

Articolo 17 bis

L'irrevocabilità dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la consegna del burro al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 17 *quinquies*, paragrafo 3, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

Articolo 17 ter

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 16, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

3. Si può decidere di non dare seguito alla gara.

Articolo 17 quater

L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 17 ter, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.

Articolo 17 quinque

1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

2. L'organismo di intervento rilascia immediatamente un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

- a) il quantitativo da consegnare;
- b) il termine per la consegna del burro;
- c) il deposito frigorifero dove il burro deve essere consegnato.

3. Entro 21 giorni dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte l'aggiudicatario provvede alla consegna del burro presso la banchina del deposito frigorifero. La consegna può essere frazionata.

Le eventuali spese di scarico sulla banchina del deposito frigorifero sono a carico dell'aggiudicatario.

4. La cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena l'aggiudicatario consegna tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito.

Qualora dal controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, risultasse che il burro non è conforme ai requisiti stabiliti nel medesimo articolo, la cauzione viene incamerata per il quantitativo consegnato. Per quanto riguarda i quantitativi residui, l'acquisto viene risolto e la cauzione svincolata.

5. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

6. Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all'organismo di intervento il giorno in cui l'intero quantitativo di burro di cui al buono di consegna entra nel deposito designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.»

7) Al capo II, la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:

«SEZIONE 5

Procedura di vendita di burro mediante gara

Articolo 21

1. La vendita del burro si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.

2. La vendita riguarda il burro entrato all'ammasso anteriormente al 1^o settembre 1999.

3. Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* viene pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

4. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

Per i quantitativi di burro che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

- a) l'ubicazione del deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro destinato alla vendita;
- b) i quantitativi di detto burro messo in vendita in ciascun deposito frigorifero.

5. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 4. Tale organismo procede inoltre regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara permanente, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

6. L'organismo di intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:

- a) di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro messo in vendita;
- b) di verificare i risultati delle analisi di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione (*).

Articolo 22

1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo di intervento procede a gare particolari.

2. Il termine per la presentazione delle offerte relative a ciascuna gara parziale scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del secondo e quarto martedì del mese, tranne il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 23

1. Gli interessati partecipano alla gara parziale depositando l'offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviandola con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

L'offerta è inoltrata all'organismo di intervento che detiene il burro.

2. L'offerta reca:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
- b) il quantitativo richiesto;
- c) il prezzo, espresso in euro, offerto per 100 kg. al netto delle tasse interne, franco banchina del deposito frigorifero;
- d) se del caso, il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro ed eventualmente un deposito frigorifero alternativo;

e) se del caso, l'indicazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e), del tipo di burro oggetto dell'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate oppure, qualora il quantitativo disponibile in un deposito frigorifero sia inferiore a 5 tonnellate, il quantitativo effettivamente disponibile;
- b) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una cauzione di gara di 70 EUR/t per la gara parziale di cui trattasi.

4. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 24

Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono soddisfatte in ordine alla presa in consegna del burro entro il termine di cui all'articolo 24 *septies*, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 24 bis

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché il quantitativo di burro posto in vendita.

2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, è fissato un prezzo minimo di vendita del burro, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda dell'ubicazione dei quantitativi di burro posto in vendita.

Si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Articolo 24 ter

L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo stabilito.

Articolo 24 quater

1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente al disposto dei paragrafi da 2 a 5.

2. Il burro è aggiudicato in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto del quantitativo totale immagazzinato da più tempo, ovvero dal quantitativo immagazzinato da più tempo di burro di crema dolce o di burro di crema acida disponibile nel deposito frigorifero designato dall'operatore.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24 ter, l'aggiudicatario è l'offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

4. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di burro disponibile in un determinato deposito frigorifero, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi frigoriferi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.

5. Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per il burro di un determinato deposito frigorifero venga superato il quantitativo disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nell'offerta in oggetto.

Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Articolo 24 quinques

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 24 sexies

1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del burro e nel termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

Articolo 24 septies

1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 24 sexies, paragrafo 2, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

- a) il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;
- b) il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

c) il termine ultimo per il ritiro del burro.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario ritira il burro aggiudicatogli. Il ritiro può essere frazionato in quantitativi parziali non inferiori a 5 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo residuo in un deposito frigorifero sia inferiore a tale quantitativo minimo, può essere consegnato detto quantitativo residuo.

Salvo forza maggiore, se il burro non viene ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio è a carico dell'aggiudicatario a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine. Inoltre, il magazzinaggio avviene a suo rischio.

3. La cauzione costituita conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), è svincolata immediatamente per i quantitativi ritirati entro il termine di cui al paragrafo 2, primo comma.

Essa è incamerata nel caso di cui al paragrafo 2, seconda comma.

In caso di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'organismo di intervento prende i provvedimenti che esso ritiene necessari in considerazione delle circostanze.

Articolo 24 octies

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana, i seguenti quantitativi di burro:

- a) i quantitativi oggetto di un contratto di vendita nella settimana precedente;
- b) i quantitativi presi in consegna nella settimana precedente.

(*) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.»

Articolo 2

Gli acquisti di burro che risultano sospesi in taluni Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono sospesi fino all'adozione da parte della Commissione di una nuova decisione in merito e alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 319/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2004
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del
settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (⁽²⁾),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse (⁽³⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (⁽⁴⁾), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione (⁽⁵⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2280/2003 (⁽⁶⁾).

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(²) GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.
(³) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.
(⁴) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

(⁵) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57.
(⁶) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 91.

ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC
1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (¹)	15,17	9,03
1701 11 90 (¹)	15,17	15,33
1701 12 10 (¹)	15,17	8,79
1701 12 90 (¹)	15,17	14,81
1701 91 00 (²)	17,36	18,25
1701 99 10 (²)	17,36	12,81
1701 99 90 (²)	17,36	12,81
1702 90 99 (³)	0,17	0,47

(¹) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(²) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(³) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 320/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione (EUR/100 kg)
0702 00 00	052	88,2
	204	37,1
	212	115,9
	999	80,4
0707 00 05	052	144,3
	068	88,3
	204	32,1
	999	88,2
0709 10 00	220	68,9
	999	68,9
0709 90 70	052	104,9
	204	65,7
	999	85,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,2
	204	45,9
	212	51,1
	220	45,5
	600	41,8
	624	62,1
	999	48,9
0805 20 10	204	100,9
	999	100,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	70,1
	204	93,1
	220	88,5
	400	58,9
	464	71,6
	600	97,2
	624	76,4
	999	79,4
0805 50 10	052	60,0
	999	60,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,9
	388	111,5
	400	98,9
	404	90,1
	508	105,8
	512	95,0
	528	98,7
	720	76,6
	999	89,4
	060	65,7
0808 20 50	388	76,0
	400	88,5
	512	65,9
	528	86,4
	720	152,2
	999	89,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 321/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime
di importazione degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo
4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione
dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel
quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'al-
legato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'impor-
tazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'al-
legato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regola-
mento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

(¹) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299
dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione (EUR/100 kg)
0702 00 00	052	83,3
	204	37,2
	212	115,9
	999	78,8
0707 00 05	052	147,8
	068	88,3
	204	35,4
	999	90,5
0709 10 00	220	68,9
	999	68,9
0709 90 70	052	106,9
	204	63,1
	999	85,0
	052	75,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	44,2
	212	52,7
	220	43,5
	600	41,8
	624	60,9
	999	53,1
0805 20 10	204	98,1
	999	98,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	69,6
	204	102,5
	220	88,5
	464	71,6
	600	97,2
	624	75,6
	999	84,2
	052	59,4
0805 50 10	999	59,4
	060	40,2
	388	119,1
	400	97,5
	404	92,2
	508	87,9
	512	103,3
	528	81,7
	720	77,1
	999	87,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	65,7
	388	74,1
	512	77,4
	528	69,7
	720	152,2
	999	87,8
0808 20 50	060	65,7
	388	74,1
	512	77,4
	528	69,7
	720	152,2
	999	87,8

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 322/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (²) stabilisce la portata del regolamento indicando i regolamenti che prevedono titoli ai quali si applicano le disposizioni del regolamento medesimo. Il regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcol etilico di origine agricola (³) ha istituito titoli d'importazione e di esportazione per l'alcol etilico di origine agricola. Occorre quindi precisare che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 si applicano anche ai titoli di cui al regolamento (CE) n. 670/2003.
- (2) Tra i regolamenti elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000 figurano regolamenti già abrogati e sostituiti da altri regolamenti. A fini di chiarezza occorre quindi aggiornare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000.
- (3) L'importo de minimis cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000 per la costituzione e l'incameramento della cauzione relativa ai titoli è fissato a 60 EUR. Tenendo conto dell'entità delle spese amministrative che comporta la costituzione e l'incameramento della cauzione, è opportuno aumentare tali importi.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1); il regolamento (CEE) n. 1766/92 è abrogato dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78) con efficacia a decorrere dalla data di applicazione di detto regolamento (1.7.2004).

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 20.2.2003, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 6.

(4) A norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000, allorché nel quadro del regime detto delle reintroduzioni la reimportazione è seguita da un'esportazione di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'esportazione dei prodotti che sono stati reimportati viene svinecolata su richiesta dell'interessato se sono soddisfatte talune condizioni. Tra tali condizioni figura l'obbligo per l'operatore di esportare i prodotti equivalenti da un ufficio doganale dello Stato membro di reimportazione, designato da detto Stato membro. Ne conseguono costi supplementari per gli operatori qualora i prodotti equivalenti da esportare si trovino in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di reimportazione. È necessario quindi abolire tale l'obbligo.

(5) Occorre aggiornare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000, che fissa le quantità massime di prodotti agricoli per le quali o al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del medesimo regolamento.

(6) Il regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcol etilico di origine agricola (⁴) ha subordinato, a partire dal 27 gennaio 2004, l'importazione di prodotti a base di alcole etilico di origine agricola alla presentazione di un titolo di importazione. È pertanto necessario fissare, partire dalla stessa data, i quantitativi massimi di tali prodotti per i quali e al di sotto dei quali non può essere presentato alcun titolo in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1291/2000.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei competenti comitati di gestione.

⁽⁴⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, in appresso denominati "titoli", istituito o previsto dagli articoli seguenti:

- articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio⁽¹⁾ (grassi),
- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio⁽²⁾ (piante vive e floricoltura),
- articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio⁽³⁾ (sementi),
- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio⁽⁴⁾ (carni suine),
- articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio⁽⁵⁾ (uova),
- articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio⁽⁶⁾ (pollame),
- articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio⁽⁷⁾ (ovoalbumina e lattoalbumina),
- articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali),
- articolo 17 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio⁽⁸⁾ (banane),
- articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3072/95 del Consiglio⁽⁹⁾ (riso),
- articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio⁽¹⁰⁾ (ortofrutticoli),
- articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2201/96 del Consiglio⁽¹¹⁾ (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),
- articolo 29 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio⁽¹²⁾ (carni bovine),
- articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio⁽¹³⁾ (latte e prodotti lattiero-caseari),

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 55 del 2.3.1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁷⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁸⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽¹²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽¹³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

— articolo 59 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio⁽¹⁴⁾ (vini),

— articolo 6 del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione⁽¹⁵⁾ (prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato),

— articolo 22 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio⁽¹⁶⁾ (zucchero, isoglucosio e sciroppo d'inulina),

— articolo 13 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio⁽¹⁷⁾ (carni ovine e caprine),

— articolo 4 del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio⁽¹⁸⁾ (alcole).»

2) All'articolo 15, paragrafo 3, il termine «60 EUR» è sostituito dal termine «100 EUR».

3) All'articolo 35, paragrafo 2, quarto comma, il termine «60 EUR» è sostituito dal termine «100 EUR».

4) All'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il secondo trattino è soppresso.

5) All'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, è aggiunto il comma seguente. «L'esportatore è tenuto a fornire, con soddisfazione dell'ufficio doganale di esportazione competente, le necessarie informazioni sulle caratteristiche del prodotto e sulla sua destinazione».

6) L'allegato III è sostituito dal testo figurante all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il disposto del punto 3 dell'articolo 1 si applica ai titoli la cui validità non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il disposto dei punti 4 e 5 dell'articolo 1 si applica alle esportazioni di prodotti equivalenti, le cui formalità doganali sono state espletate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il disposto del punto 6 dell'articolo 1, relativamente alla parte N dell'allegato III «Settore dell'alcole» si applica a decorrere dal 27 gennaio 2004.

⁽¹⁴⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽¹⁸⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL → GAZZETTA UFFICIALE On-LINE

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Quantità massime (¹) di prodotti per le quali o al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino [a condizione che l'importazione o l'esportazione non abbia avuto luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo (²)]

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
A	SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO [regolamento (CE) n. 1342/2003] Titolo di importazione:	
	0709 90 60 0712 90 19 0714 1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1004 00 00 1005 10 90 1005 90 00 1007 00 90	esclusa la sottovoce 0714 20 10 5 000 kg
	1006 10 1006 20 1006 30 1006 40 00 1008 1101 00 1102 1103 1104 1106 20 1107 1108 1109 00 00 1702 30 51 1702 30 59 1702 30 91 1702 30 99 1702 40 90 1702 90 50 1702 90 75 1702 90 79 2106 90 55	esclusa la sottovoce 1006 10 10 1 000 kg esclusa la sottovoce 1108 20 00

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)			Quantità netta
	2302 2303 10 2303 30 00 2306 70 00 2308 00 40 ex 2309	esclusa la sottovoce 2302 50 contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾ , esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari	
	<i>Titolo di esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione:</i>		
	0709 90 60 0712 90 19 0714 1001 10 1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1004 00 1005 10 90 1005 90 00 1007 00 90	esclusa la sottovoce 0714 20 10	5 000 kg
	1006 10 1006 20 1006 30 1006 40 00 1008 1101 00 1102 1103 1104 1106 20 1107 1108 1109 00 00 1702 30 51 1702 30 59 1702 30 91 1702 30 99 1702 40 90 1702 90 50 1702 90 75 1702 90 79 2106 90 55	esclusa la sottovoce 1006 10 10 esclusa la sottovoce 1108 20 00	500 kg

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)			Quantità netta
	2302 2303 10 2303 30 00 2306 70 00 2308 00 40 ex 2309	esclusa la sottovoce 2302 50 contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾ esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari	
B	SETTORE DEI GRASSI Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 1476/95]:		
	0709 90 39 0711 20 90 1509 1510 00 1522 00 31 1522 00 39 2306 90 19		100 kg
	Titolo di esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 2543/95]:		
	1509 1510 00		100 kg
C	SETTORE DELLO ZUCCHERO [regolamento (CE) n. 1464/95] Titolo di importazione:		
	1212 91 20 1212 91 80 1212 99 20 1701 11 1701 12 1701 91 00 1701 99 1702 20 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 1702 90 30 1702 90 60 1702 90 71 1702 90 80		2 000 kg
	1702 90 99 1703 10 00 1703 90 00 2106 90 30 2106 90 59		

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
	<i>Titolo di esportazione recante o meno fissazione anticipata della restituzione:</i>	
	1212 91 20 1212 91 80 1212 99 20 1701 11 1701 12 1701 91 00 1701 99 1702 20 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 1702 90 30 1702 90 60 1702 90 71 1702 90 80	2 000 kg
	1702 90 99 1703 2106 90 30 2106 90 59	
D	SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI <i>Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 2535/2001]:</i>	
	0401 0402 da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69 0404 0405 10 0405 20 90 0405 90 0406 1702 11 00 1702 19 00 2106 90 51 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali; preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1255/1999 (¹), o direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 (²), escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1766/92 (³)

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
	<i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 174/1999]:</i>	
	0401 0402 da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69 0404 0405 10 0405 20 90 0405 90 0406 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 70	150 kg
E	SETTORE DELLE CARNI BOVINE [regolamento (CE) n. 1445/95] <i>Titolo di importazione:</i>	
	da 0102 90 05 a 0102 90 79	un capo
	0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 1602 90 61 1602 90 69	200 kg
	<i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione:</i>	
	0102 10 da 0102 90 05 a 0102 90 79	un capo
	0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 1602 90 61 1602 90 69	200 kg

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
<i>Titolo di esportazione senza restituzione [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1445/95]:</i>		
0102 10 da 0102 90 05 a 0102 90 79		nove capi
0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 1602 90 61 1602 90 69		2.000 kg
F	SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE <i>Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 1439/95]:</i>	
0204 0210 99 21 0210 99 29 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78		100 kg
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90		cinque capi
G	SETTORE DELLE CARNI SUINE <i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1370/95]:</i>	
0203 1601 1602		250 kg
0210		150 kg
H	SETTORE DELLE CARNI DI POLLAME <i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione e titolo a posteriori [regolamento (CE) n. 1372/95]:</i>	
0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000		4 000 pulcini
0105 12 00 9000 0105 19 20 9000		2 000 pulcini
0207		250 kg

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
I	SETTORE DELLE UOVA <i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione e titolo a posteriori [regolamento (CE) n. 1371/95]:</i>	
	0407 00 11 9000	2 000 uova
	0407 00 19 9000	4 000 uova
	0407 00 30 9000	400 kg
	0408 11 80 9100	100 kg
	0408 91 80 9100	
	0408 19 81 9100	250 kg
	0408 19 89 9100	
	0408 99 80 9100	
J	SETTORE DELLE SEMENTI <i>Titolo di importazione [regolamento (CEE) n. 1119/79]:</i>	
	da 1005 10 11 a 1005 10 19 1007 00 10	100 kg
K	SETTORE VITIVINICOLO [regolamento (CE) n. 883/2001] <i>Titolo di importazione:</i>	
	2009 61 2009 69	3 000 kg
	2204 10 2204 21 2204 29 2204 30	30 hl
	<i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione:</i>	
	2009 61 2009 69	10 hl
	2204 21 2204 29 2204 30	10 hl
L	SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI <i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1961/2001]:</i>	
	0702 00 0802 0805 0806 10 10 0808 0809	300 kg

Prodotti (codici della nomenclatura combinata)		Quantità netta
M	SETTORE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI <i>Titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione [regolamento (CE) n. 1429/95]:</i>	
	0806 20 0812 2002 2006 00 2008 2009	300 kg
N	SETTORE DELL'ALCOLE <i>Titolo di importazione [regolamento (CE) n. 2336/2003]:</i>	
	2207 10 00 2207 20 00	100 hl
	2208 90 91 2208 90 99	100 hl

- (¹) I quantitativi massimi di prodotti agricoli che possono essere importati o esportati senza titoli corrispondono ad una sottovoce della nomenclatura combinata (NC) a 8 cifre e, nel caso di esportazioni con restituzione, a una sottovoce a 12 cifre della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti agricoli.
- (²) In merito per esempio all'importazione, le quantità indicate nel presente documento non riguardano le importazioni che si effettuano nel quadro di un contingente quantitativo o di un regime preferenziale per i quali si esiga sempre un titolo per qualsiasi quantità. Le quantità qui indicate riguardano le importazioni a regime normale, vale a dire a dazio pieno e senza limitazioni quantitative.
- (³) Per l'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 10 e 2106 90 51.
- (⁴) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
- (⁵) GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20.
- (⁶) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 323/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2004**

**recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1686/72 a seguito dell'adesione all'Unione europea
della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta,
della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾ ha stabilito, all'articolo 3, paragrafo 4 bis, un meccanismo di stabilizzazione per le sementi di riso e per le sementi diverse da quelle di riso, il quale prevede la fissazione di un quantitativo massimo che potrà beneficiare dell'aiuto e il principio della ripartizione di tale quantitativo massimo tra gli Stati membri.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi ⁽²⁾ ha stabilito i summenzionati quantitativi massimi di sementi di riso e di sementi diverse da quelle di riso per la Comunità e per Stato membro.
- (3) In considerazione dell'adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, prevista per il 1° maggio 2004, occorre stabilire il quantitativo massimo di sementi di riso e di sementi diverse da quelle di riso che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità allargata, nonché i quantitativi relativi a ciascuno Stato membro. Per il calcolo dei quantitativi massimi vengono considerati i quantitativi comunicati dagli Stati membri alla Commissione.
- (4) Le sementi di riso raccolte in una determinata campagna sono di norma utilizzate per seminare le superfici destinate alla produzione di risone (riso «paddy») e di sementi di riso nella campagna successiva. Il quantitativo di sementi utilizzate nella Comunità per seminare un ettaro è di 0,2 tonnellate. Per seminare la superficie di base totale di [433 123 ha + 3 222 h =] 436 345 ha è richiesto un quantitativo massimo di 87 269 tonnellate.
- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1686/1972,

⁽¹⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/2002 (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 177 del 4.8.1972, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2002 (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1686/72 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«A decorrere dal 1º luglio 2004, per le sementi diverse da quelle di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 332 841 tonnellate che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea, ripartito tra gli Stati membri produttori nel modo seguente:

Belgio:	10 077 tonnellate,
Repubblica ceca:	9 124 tonnellate,
Danimarca:	93 697 tonnellate,
Germania:	31 654 tonnellate,
Estonia:	379 tonnellate,
Grecia:	3 846 tonnellate,
Spagna:	23 976 tonnellate,
Francia:	52 981 tonnellate,
Irlanda:	1 016 tonnellate,
Italia:	18 822 tonnellate,
Cipro:	305 tonnellate,
Lettonia:	1 086 tonnellate,
Lituania:	1 090 tonnellate,
Lussemburgo:	865 tonnellate,
Ungheria:	7 772 tonnellate,
Malta:	300 tonnellate,
Paesi Bassi:	35 856 tonnellate,
Austria:	769 tonnellate,
Polonia:	5 800 tonnellate,
Portogallo:	300 tonnellate,
Slovenia:	369 tonnellate,
Slovacchia:	862 tonnellate,
Finlandia:	5 853 tonnellate,
Svezia:	8 132 tonnellate,
Regno Unito:	17 910 tonnellate..»

2) All'articolo 3 bis, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«A decorrere dal 1º luglio 2004, per le sementi di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 87 269 tonnellate che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea, ripartito tra gli Stati membri produttori nel modo seguente:

Spagna:	29 625,613 tonnellate,
Francia:	3 031,861 tonnellate,
Grecia:	1 472,618 tonnellate,
Ungheria:	644,400 tonnellate,

Italia:	50 242,268 tonnellate,
Portogallo:	2 252,240 tonnellate»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Esso si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 324/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2004**

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2145/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

(6) Kanamicina e Diclofenac devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(7) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 322 del 9.12.2003, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE On-LINE

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono inserite le seguenti sostanze:

1. Agenti antinefettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.10. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Kanamicina	Kanamicina A	Tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci (1)	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso (2) Fegato Rene Latte

(1) Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.
 (2) Per suini e pollame questo MRL si riferisce a "pelle e grasso in proporzioni naturali".»

4. Agenti antinfiammatori
 - 4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei
 - 4.1.6. Derivati dell'acido fenilacetico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
«Diclofenac	Diclofenac	Bovini (1)	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene

(1) Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 325/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2004
per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni
contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 16 al 20 febbraio 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 16 al 20 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP — INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004

Paesi	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16 al 20 febbraio 2004	Limite
Barbados	100	
Belize	96,4764	Raggiunto
Congo	0	Raggiunto
Fiji	100	
Guiana	100	
India	0	Raggiunto
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	0	Raggiunto
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16 al 20 febbraio 2004	Limite
India	100	
Altri	100	

Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16 al 20 febbraio 2004	Limite
Brasile	100	
Cuba	100	
Altri paesi terzi	100	

**REGOLAMENTO (CE) N. 326/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2004**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (⁽¹⁾),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (⁽²⁾), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(¹) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(²) GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
		EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	38,71	288,44	355,63	26,07
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	34,78	259,12	319,49	23,42
1.40	Agli 0703 20 00	150,20	1 119,14	1 379,85	101,15
1.50	Porri ex 0703 90 00	71,09	529,68	653,08	47,87
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	99,86	744,01	917,33	67,24
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italicca Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,71	564,33	41,37
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	66,40	494,74	609,99	44,71
1.130	Carote ex 0706 10 00	48,82	363,75	448,49	32,88
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	62,30	464,22	572,37	41,96
1.160	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) 0708 10 00	295,40	2 200,98	2 713,71	198,92
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 00	153,41	1 143,02	1 409,29	103,30
1.170.2	— Fagioli (<i>Phaseolus ssp. vulgaris</i> var. <i>Compressus Savi</i>) ex 0708 20 00	170,68	1 271,72	1 567,97	114,94
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	282,60	2 105,62	2 596,13	190,30
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	452,65	3 372,65	4 158,32	304,81
1.210	Melanzane 0709 30 00	176,81	1 317,39	1 624,28	119,06
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	54,86	408,72	503,93	36,94
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 412,97	9 139,84	669,97
1.240	Peperoni 0709 60 10	191,93	1 430,09	1 763,23	129,25
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	74,57	555,62	685,06	50,22
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	87,84	654,52	807,00	59,15

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
		EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	145,51	1 084,20	1 336,77	97,99
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkins e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	82,06	611,46	753,89	55,26
2.70.2	— Montreal e satsuma ex 0805 20 30	74,80	557,33	687,16	50,37
2.70.3	— Mandarini e wilkins ex 0805 20 50	62,38	464,82	573,11	42,01
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	74,80	557,33	687,16	50,37
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	90,82	676,69	834,32	61,16
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	49,55	369,17	455,16	33,36
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	55,75	415,37	512,13	37,54
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	161,85	1 205,93	1 486,85	108,99
2.110	Cocomeri 0807 11 00	59,39	442,51	545,59	39,99
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	47,57	354,41	436,97	32,03
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	109,10	812,88	1 002,24	73,47
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	440,66	3 283,29	4 048,14	296,74
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	794,80	5 921,94	7 301,47	535,22

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
		EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	127,60	950,77	1 172,25	85,93
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	121,22	903,24	1 113,65	81,63
2.190	Prugne 0809 40 05	119,49	890,30	1 097,70	80,46
2.200	Fragole 0810 10 00	174,65	1 301,28	1 604,42	117,61
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 272,15	2 801,45	205,35
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 180,61	8 796,61	10 845,79	795,02
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	145,75	1 085,97	1 338,95	98,15
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	169,69	1 264,34	1 558,87	114,27
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	198,13	1 476,27	1 820,17	133,42
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 327/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Codice NC	Codice paesi terzi (⁽¹⁾)	Valore forfettario all'importazione (EUR/100 kg)
0702 00 00	052	85,2
	204	39,0
	212	108,5
	999	77,6
0707 00 05	052	151,9
	068	133,0
	204	35,4
	999	106,8
0709 10 00	220	68,9
	999	68,9
0709 90 70	052	108,2
	204	56,0
	999	82,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	68,6
	204	46,8
	212	53,2
	220	42,5
	600	41,8
	624	64,7
	999	52,9
	204	96,6
	999	96,6
	052	68,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	204	83,1
	220	88,5
	400	55,6
	464	76,4
	600	97,2
	624	76,3
	999	77,9
	052	59,4
	999	59,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	35,7
	388	128,0
	400	105,6
	404	94,9
	508	95,1
	512	92,1
	524	79,2
	528	91,8
	720	83,7
	999	89,6
0808 20 50	060	65,7
	388	81,1
	512	70,4
	528	84,8
	720	42,7
	999	68,9

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 328/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

**recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione
di contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (3), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1^o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione (4) nel settore delle uova a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.
- (2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1^o maggio 2004, i lotti previsti per il 2004 devono essere modificati per quanto riguarda lo scadenzario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti dagli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(3) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(4) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

XXIII e dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

- (3) Risulta pertanto necessario apportare, per il 2004, talune modifiche e adeguamenti alle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1474/95.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1474/95, per il periodo dal 1^o aprile al 30 giugno 2004, i contingenti sono così ripartiti:

Per il gruppo E1:

- a) 7 % nel periodo dal 1^o aprile al 30 aprile 2004;
- b) 13 % nel periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004.

Per i gruppi E2 ed E3:

- a) 8 % nel periodo dal 1^o aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % nel periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1474/95, per il periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004, la domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1^o aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTATA DA GURITEL → GAZZETTA UFFICIALE On-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 329/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

**recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione
nel settore del pollame del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consi-
glio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui (⁽²⁾), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1^o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 774/94 nel settore del pollame a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.

(2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1^o maggio 2004, i lotti previsti dal regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (⁽³⁾) devono essere, per il 2004, modificati per quanto riguarda lo scadenzario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti

(¹) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(²) GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

(³) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

dal regolamento (CE) n. 774/94. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

- (3) Risulta pertanto necessario apportare, per il 2004, talune modifiche e adeguamenti alle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1431/94.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1431/94, per il periodo dal 1^o aprile al 30 giugno 2004, i contingenti sono così ripartiti:
 - a) 8 % nel periodo dal 1^o aprile al 30 aprile 2004;
 - b) 17 % nel periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1431/94, per il periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004, la domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1^o aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL → GAZZETTA UFFICIALE On-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 330/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

recente deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1396/98 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (⁽²⁾), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1^o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 779/98 nel settore del pollame a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.

(2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1^o maggio 2004, i lotti previsti dal regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione (⁽³⁾) devono essere, per il 2004, modificati per quanto riguarda lo scadenzario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti

dal regolamento (CE) n. 779/98. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

(3) Risulta pertanto necessario apportare, per il 2004, talune modifiche e adeguamenti alle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1396/98.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1396/98, per il periodo dal 1^o aprile al 30 giugno 2004, i contingenti sono così ripartiti:

- a) 8 % nel periodo dal 1^o aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % nel periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1396/98, per il periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004, la domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1^o aprile al 30 giugno 2004.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 del 1.7.1998, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL → GAZZETTA UFFICIALE On-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 331/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004
recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1251/96 recante apertura e modalità di gestione
di contingenti tariffari nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (⁽²⁾), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1^o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione (⁽³⁾) nel settore del pollame a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.
- (2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1^o maggio 2004, i lotti previsti per il 2004 devono essere modificati per quanto riguarda lo scadenzario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti dagli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo

XXIII e dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

- (3) Risulta pertanto necessario apportare, per il 2004, talune modifiche e adeguamenti alle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/96.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/96, per il periodo dal 1^o aprile al 30 giugno 2004, i contingenti sono così ripartiti:
 - a) 8 % nel periodo dal 1^o aprile al 30 aprile 2004;
 - b) 17 % nel periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/96, per il periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004, la domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1^o aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

**REGOLAMENTO (CE) N. 332/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1432/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1 e l'articolo 22, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segolato e crusche, staccature e altri residui (²), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1^o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine aperti dal regolamento (CE) n. 774/94, a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.

(2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1^o maggio 2004 è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 dal regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione (³) e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia

(¹) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(²) GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

(³) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13).

invariati i quantitativi totali previsti dal regolamento (CE) n. 774/94. Occorre parimente modificare il termine per la presentazione delle domande.

(3) È pertanto necessario procedere, per il 2004, ad alcune modifiche e adeguamenti delle misure previste dall'articolo 2 e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1432/94.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1432/94, per il periodo dal 1^o aprile al 30 giugno 2004 i contingenti sono ripartiti come segue:

- a) 8 % per il periodo dal 1^o aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % per il periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1432/94, per il periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004 la domanda di titoli è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1^o aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL → GAZZETTA UFFICIALE On-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 333/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

recente deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1898/97 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari per prodotti del settore delle carni suine originarie della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, secondo comma,

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (⁽²⁾), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (⁽³⁾), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1^o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine previsti nell'ambito del regime stabilito dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/286/CE, a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.

(2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1^o maggio 2004, è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 dal regolamento

(¹) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(²) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(³) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nell'ambito degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria (⁽⁴⁾) e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia invariati i quantitativi totali previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE. Occorre parimenti modificare il termine per la presentazione delle domande.

(3) È pertanto necessario procedere, per il 2004, ad alcune modifiche e adeguamenti delle misure previste dall'articolo 2 e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1898/97.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1898/97, per il periodo dal 1^o aprile al 30 giugno 2004 i quantitativi di cui all'allegato I, parte E e parte F, del suddetto regolamento sono ripartiti come segue:

- a) 8 % per il periodo dal 1^o aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % per il periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1898/97, per il periodo dal 1^o maggio al 30 giugno 2004 la domanda di titoli per i prodotti di cui all'allegato I, parte E e parte F, del suddetto regolamento è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1^o aprile al 30 giugno 2004.

(⁴) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 (GU L 210 del 20.8.2003, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTATA DA GURITEL → GAZZETTA UFFICIALE On-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 334/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (²), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine stabiliti dal regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione (³), a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.
- (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004 è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia invariati i quantitativi totali previsti dagli accordi interna-

zionali conclusi ai sensi degli articoli XXIII e XXIV, paragrafo 6, del GATT. Occorre pertanto modificare il termine per la presentazione delle domande.

- (3) È pertanto necessario procedere, per il 2004, ad alcune modifiche e adeguamenti delle misure previste dall'articolo 3 e dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1458/2003.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1458/2003, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 i contingenti sono ripartiti come segue:
 - a) 8 % per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004;
 - b) 17 % per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1458/2003, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 la domanda di titoli è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(²) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(³) GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 335/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

recante modifica del regolamento (CE) n. 2242/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti a base di carne di pollame per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (¹),

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature ed altri residui (²),

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (³), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Tenuto conto dell'adesione all'Unione europea, il 1^o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia, e della Slovacchia, la ripartizione dei quantitativi previsti dai contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione è stata modificata dal regolamento (CE) n. 329/2004 (⁴) per il periodo dal 1^o aprile al 30 giugno 2004.

(2) Poiché il periodo dal 1^o aprile al 30 giugno 2004 è stato diviso in due, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2242/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (⁵) e di ripartire i quantitativi disponibili in proporzioni identiche a quelle definite dal regolamento (CE) n. 329/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2242/2003 è modificato come segue:

- a) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 «2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1^o aprile al 30 aprile 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.»
- b) L'allegato è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Membro della Commissione

(¹) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(²) GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

(³) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

(⁴) Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(⁵) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1 ^o gennaio al 31 marzo 2004	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1 ^o aprile al 30 aprile 2004 (in t)
1	1,55	568,00
2	1,55	408,00
3	1,58	264,00
4	1,79	144,00
5	2,19	56,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 336/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

recente modifica del regolamento (CE) n. 2241/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il periodo dal 1º aprile al 30 aprile 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (¹),

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (²),

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (³),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (⁴),

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine (⁵), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore del pollame (⁶), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'adesione all'Unione europea, il 1º maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia, e della Slovacchia,

(¹) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(²) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(³) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(⁴) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(⁵) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

(⁶) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

la ripartizione dei quantitativi previsti dai contingenti di cui ai regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 della Commissione è stata modificata rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 328/2004 (⁷) e (CE) n. 331/2004 (⁸) per il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 2004.

- (2) Poiché il periodo dal 1º aprile al 30 giugno 2004 è stato diviso in due, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2241/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 (⁹) e di ripartire i quantitativi disponibili in proporzioni identiche a quelle definite rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 328/2004 e (CE) n. 331/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2241/2003 è modificato come segue:

- a) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º aprile al 30 aprile 2004 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.»

- b) L'allegato è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 2004.

(⁷) Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(⁸) Cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(⁹) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Membro della Commissione

—
ALLEGATO

«ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004 (in t)
E1	100,00	105 463,60
E2	35,40	560,00
E3	—	11 332,58
P1	100,00	861,00
P2	100,00	1 850,08
P3	2,37	56,00
P4	14,15	80,00»

**REGOLAMENTO (CE) N. 337/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealico sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione⁽⁴⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa, greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esigenza della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 (¹)	C10	EUR/t	35,70	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	29,33
1102 20 10 9400 (¹)	C10	EUR/t	30,60	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 (¹)	C10	EUR/t	30,60	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C11	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	6,38
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 (¹)	C10	EUR/t	45,90	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 (¹)	C10	EUR/t	35,70	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 (¹)	C10	EUR/t	30,60	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 (¹)	C10	EUR/t	30,60	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	40,80
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	40,80
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	40,80
1103 20 60 9000	C12	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	40,80
1103 20 20 9000	C11	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	36,48
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	36,48
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 (²)	C10	EUR/t	39,97
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 (²)	C10	EUR/t	30,60
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	40,80	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	39,97
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	33,15	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	30,60
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	30,60
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	39,97
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	30,60
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	41,88
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	29,07
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00				
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	38,25	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	30,60

(¹) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(²) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'11.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2004

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio ed al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ⁽³⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione.
- (2) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁴⁾, prescrive l'effettuazione di prove sulle sostanze chimiche ai fini della valutazione dei rischi potenziali per l'uomo e per l'ambiente.
- (3) Le prove cui sono all'occorrenza sottoposte le materie attive degli antiparassitari sono effettuate secondo la direttiva 67/548/CEE.
- (4) La direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽⁵⁾ e la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽⁶⁾, prevedono che le prove non cliniche sulle specialità medicinali debbano essere realizzate secondo i principi di buona pratica di laboratorio (BPL) in vigore nella Comunità per le sostanze chimiche, il cui rispetto è richiesto anche da altre misure comunitarie.
- (5) I metodi da seguire per effettuare tali prove sono specificati nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE.
- (6) Per l'effettuazione delle prove previste dalla direttiva 67/548/CEE è necessario applicare i principi di buona pratica di laboratorio (BPL), affinché i risultati di dette prove siano di buona qualità e comparabili.
- (7) Le risorse destinate all'effettuazione delle prove non dovrebbero andare spurate per la necessità di ripetere le prove stesse, a causa delle differenze esistenti fra le prassi di laboratorio dei diversi Stati membri.
- (8) Il 12 maggio 1981 il consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha preso una decisione relativa all'accettazione reciproca dei dati per la valutazione dei prodotti chimici; il 26 luglio 1983 ha formulato una raccomandazione relativa al riconoscimento della conformità con la BPL; i principi di BPL sono stati modificati da una decisione del Consiglio dell'OCSE [C(97)186 (Final)].
- (9) Per assicurare la protezione degli animali è necessario limitare il numero degli esperimenti cui sono sottoposti. Il reciproco riconoscimento dei risultati ottenuti sulla base di metodi uniformi e riconosciuti è una condizione essenziale per ridurre il numero degli esperimenti effettuati.
- (10) È necessario istituire una procedura che consenta il rapido adeguamento dei principi di BPL.
- (11) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i laboratori che effettuano prove sui prodotti chimici, conformemente alla direttiva 67/548/CEE, soddisfino ai principi di buona pratica di laboratorio (BPL) specificati nell'allegato I della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 138.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 1° luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 gennaio 2004.

⁽³⁾ GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/11/CE della Commissione (GU L 77 del 23.3.1999, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁵⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/63/CE della Commissione (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46).

2. Il paragrafo 1 è parimenti applicabile quando altre disposizioni comunitarie prevedano l'applicazione dei principi di BPL per le prove su prodotti chimici al fine di valutare la sicurezza per l'uomo e/o l'ambiente.

Articolo 2

All'atto della consegna dei risultati delle prove i laboratori di cui all'articolo 1 certificano che le prove sono state effettuate conformemente ai principi di BPL di cui al suddetto articolo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di BPL. Queste misure comprendono in particolare ispezioni e verifiche di studi in conformità con le raccomandazioni dell'OCSE al riguardo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome della (delle) autorità incaricata (incaricate) di controllare l'applicazione dei principi di BPL di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

I principi di BPL di cui all'articolo 1 possono essere oggetto di modifiche adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 5

1. Quando disposizioni comunitarie esigono l'applicazione dei principi di BPL a seguito dell'entrata in vigore della presente direttiva per le prove sui prodotti chimici, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di prodotti chimici per motivi concernenti i principi di BPL qualora i principi applicati dai laboratori siano conformi a quelli di cui all'articolo 1.

2. Se uno Stato membro constata, in base a una motivazione circostanziata, che una sostanza chimica, benché esaminata conformemente alla presente direttiva, può costituire a causa dell'applicazione dei principi di BPL e del controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche un pericolo

per l'uomo o per l'ambiente, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione sul mercato di detta sostanza. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

Entro sei settimane, la Commissione consulta gli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende le misure del caso.

Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, tali adeguamenti sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio, secondo la procedura prevista all'articolo 4. In questo caso, lo Stato membro che ha preso misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di detti adeguamenti.

Articolo 6

La direttiva 87/18/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO I

PRINCIPI DELL'OCSE RELATIVI ALLA BUONA PRATICA DI LABORATORIO (BPL)**INDICE****SEZIONE I****INTRODUZIONE**

Prefazione

1. **Campo d'applicazione**2. **Definizioni**

- 2.1. Buona pratica di laboratorio
- 2.2. Termini inerenti l'organizzazione di un centro di saggio
- 2.3. Termini inerenti studi non clinici sulla sicurezza per la salute e l'ambiente
- 2.4. Termini inerenti la sostanza in esame

SEZIONE II**PRINCIPI DI BUONA PRATICA DI LABORATORIO**1. **Organizzazione e personale del centro di saggio**

- 1.1. Responsabilità della direzione del centro di saggio
- 1.2. Responsabilità del direttore dello studio
- 1.3. Responsabilità del ricercatore principale
- 1.4. Responsabilità del personale

2. **Programma di assicurazione della qualità**

- 2.1. Aspetti generali
- 2.2. Responsabilità del personale addetto all'assicurazione di qualità

3. **Impianti**

- 3.1. Aspetti generali
- 3.2. Attrezzature relative ai sistemi di saggio
- 3.3. Attrezzature per la manipolazione delle sostanze in esame e di riferimento
- 3.4. Archivi
- 3.5. Smaltimento dei rifiuti

4. **Strumentazione, materiali e reagenti**5. **Sistemi di saggio**

- 5.1. Sistemi fisico/chimici
- 5.2. Sistemi biologici

6. **Sostanze in esame e sostanze di riferimento**

- 6.1. Ricevimento, manipolazione, campionamento e immagazzinamento
- 6.2. Caratterizzazione

7. **Procedure operative standard**8. **Studio**

- 8.1. Programma di studio
- 8.2. Contenuti del programma di studio
- 8.3. Esecuzione dello studio

9. **Relazioni sui risultati dello studio**

- 9.1. Aspetti generali
- 9.2. Contenuti della relazione finale

10. **Archiviazione e conservazione di dati e materiali**

SEZIONE I**INTRODUZIONE****Prefazione**

Le amministrazioni nazionali e l'industria aspirano a garantire la qualità degli studi non clinici sulla sicurezza di determinati prodotti in riferimento alla salute umana e all'ambiente, sui quali è basata la valutazione del rischio. Di conseguenza gli Stati membri dell'OCSE hanno definito una serie di criteri relativi all'esecuzione di tali studi.

Per evitare differenze nei programmi di esecuzione degli studi, che potrebbero ostacolare il commercio internazionale dei prodotti chimici, gli Stati membri dell'OCSE hanno voluto armonizzare i metodi utilizzati per la sperimentazione e la buona pratica di laboratorio. Negli anni 1979 e 1980 un gruppo internazionale di esperti costituito nell'ambito del Programma speciale per il controllo dei prodotti chimici ha elaborato i «Principi dell'OCSE relativi alla buona pratica di laboratorio (BPL)», prendendo spunto da pratiche comuni manageriali e scientifiche e dall'esperienza acquisita in diversi settori nazionali ed internazionali. I principi di BPL sono stati adottati dal Consiglio dell'OCSE nel 1981 ed allegati alla decisione del Consiglio sulla reciproca accettazione dei dati per la valutazione dei prodotti chimici [C(81) 30(Final)].

Nel biennio 1995/96 un nuovo gruppo di esperti è stato incaricato di rivedere ed aggiornare detti principi. Il presente documento è il risultato del consenso raggiunto dagli esperti e sostituisce completamente il documento originale dei principi adottati nel 1981.

Obiettivo dei principi di buona pratica di laboratorio è promuovere la generazione di dati qualitativamente ineccepibili. La comparabilità del livello di qualità dei dati ottenuti saggianto i prodotti chimici è fondamentale per renderli reciprocamente accettabili nei vari paesi. Se ogni singolo paese può fare affidamento sui dati delle sperimentazioni effettuate in altri paesi, si possono evitare duplicazioni, risparmiando così tempo e risorse. L'applicazione dei principi di BPL deve contribuire ad evitare ostacoli tecnici agli scambi e consentire inoltre di migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente.

1. Campo d'applicazione

I principi di buona pratica di laboratorio devono essere applicati alle sperimentazioni non cliniche destinate ad appurare la sicurezza delle sostanze contenute in prodotti farmaceutici, antiparassitari, prodotti cosmetici, medicinali ad uso veterinario, additivi alimentari, additivi per mangimi e prodotti chimici industriali. Questi elementi da testare sono spesso sostanze chimiche sintetizzate, ma talvolta anche elementi di origine naturale o biologica e persino organismi viventi; scopo dei saggi è ottenere dati sulla loro proprietà e/o sulla loro sicurezza per la salute umana e/o l'ambiente.

Gli studi non clinici sulla sicurezza dei prodotti in riferimento alla salute umana e all'ambiente contemplati dai principi di BPL comprendono anche le attività svolte in laboratorio, nelle serre e nei campi.

Salvo specifiche deroghe disciplinate da disposizioni nazionali, i principi di BPL si applicano a tutti gli studi non clinici sulla sicurezza per la salute umana e per l'ambiente resi obbligatori dalla normativa in materia di registrazione e licenze di prodotti farmaceutici, antiparassitari, additivi per mangimi ed alimenti, prodotti cosmetici, medicinali ad uso veterinario e prodotti analoghi e da quella sui prodotti chimici.

2. Definizioni**2.1. Buona pratica di laboratorio**

La buona pratica di laboratorio (BPL) riguarda il processo organizzativo e le condizioni in cui gli studi non clinici sulla sicurezza per la salute umana e l'ambiente vengono programmati, eseguiti, controllati, registrati e riportati.

2.2. Termini inerenti l'organizzazione di un centro di saggio

1. Per centro di saggio si intende l'insieme di persone, locali e unità operative necessarie per l'esecuzione di uno studio non clinico sulla sicurezza per la salute umana e l'ambiente. In caso di studi multicentro, ovvero quelli eseguiti in più di un sito di sperimentazione, si intende il luogo in cui opera il direttore dello studio e tutti i singoli siti di sperimentazione che possono essere considerati, individualmente o cumulativamente, alla stregua di un centro di saggio.

2. Per sito di sperimentazione si intende il luogo o i luoghi nei quali si eseguono una o più fasi di uno studio.
3. Per direzione del centro di saggio si intende la persona o le persone cui è attribuita l'autorità e la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento del centro di saggio in conformità dei principi di BPL.
4. Per direzione del sito di sperimentazione (se designata) si intende la o le persone cui è stata affidata una o più fasi di uno studio, che ne garantiscono l'esecuzione in conformità dei principi di BPL.
5. Per committente si intende la persona — fisica o giuridica — che commissiona, finanzia e/o demanda uno studio non clinico di valutazione della sicurezza per la salute e l'ambiente.
6. Per direttore dello studio si intende la persona responsabile dell'esecuzione globale di uno studio non clinico di valutazione della sicurezza per la salute e l'ambiente.
7. Per ricercatore principale si intende una persona che, nell'ambito di uno studio multicentro, agisce a nome del direttore dello studio assumendo responsabilità ben definite per talune fasi dello studio a lui demandate. La responsabilità del direttore dello studio per quanto concerne l'esecuzione globale dello stesso non può essere attribuita al ricercatore principale, e neppure l'approvazione del programma di studio e le relative modifiche, l'approvazione della relazione finale e la garanzia di applicazione dei principi di BPL.
8. Per programma di assicurazione della qualità si intende un sistema definito e il relativo personale, indipendenti dall'esecuzione dello studio, con la funzione di garantire che il centro di saggio è gestito conformemente ai principi di BPL.
9. Per procedure operative standard (POS) si intendono le procedure documentate che descrivono le modalità di esecuzione degli studi o di altre attività generalmente non specificate in dettaglio nei programmi di studio o nelle linee guida per i saggi.
10. Per prospetto generale dei lavori si intende un insieme di informazioni utili per la valutazione del carico di lavoro e per rintracciare gli studi eseguiti da un centro di saggio.

2.3. Termini inerenti studi non clinici sulla sicurezza per la salute e l'ambiente

1. Per studio non clinico sulla sicurezza per la salute e l'ambiente, di seguito detto semplicemente «studio», si intende un esperimento o una serie di esperimenti, nei quali una sostanza viene saggiata in laboratorio o nell'ambiente per ottenere dati sulle sue proprietà e/o la sua sicurezza, che verranno presentati alle competenti autorità di vigilanza.
2. Per studio a breve termine si intende uno studio di breve durata in cui si utilizzano comuni tecniche di routine.
3. Il programma di studio è un documento nel quale vengono definiti gli obiettivi e il disegno sperimentale per l'esecuzione dello studio, incluse eventuali modifiche.
4. Per modifiche al programma di studio si intende qualsiasi cambiamento previsto apportato al programma di studio successivamente alla sua data di inizio.
5. Per deviazione dal programma di studio si intende una divergenza non prevista dal programma di studio successivamente alla sua data di inizio.
6. Per sistema di saggio si intende qualunque sistema biologico, chimico o fisico o qualunque combinazione di tali sistemi utilizzati in uno studio.
7. Per dati grezzi si intendono tutti i dati e i documenti originali del centro di saggio o le relative copie conformi che siano il risultato di osservazioni originali e di attività realizzate nell'ambito di uno studio. I dati grezzi possono ad esempio anche comprendere fotografie, microfilm, microscopie, supporti a lettura ottica, osservazioni dettate, dati rilevati da strumentazioni automatizzate o qualunque altro mezzo di immagazzinamento di dati riconosciuto come sicuro per la conservazione di informazioni per il periodo di tempo indicato nella sezione 10 seguente.

8. Per reperto si intende qualunque materiale derivato da un sistema di saggio a scopo di esame, analisi o conservazione.
9. Per data di inizio della sperimentazione si intende il giorno di raccolta dei primi dati specifici di un determinato studio.
10. Per data di conclusione della sperimentazione si intende l'ultimo giorno di raccolta di dati relativi allo studio.
11. Per data di inizio dello studio si intende il giorno in cui il direttore dello studio firma il programma di studio.
12. Per data di conclusione dello studio si intende il giorno in cui il direttore dello studio firma la relazione finale.

2.4. *Termini inerenti la sostanza in esame*

1. Per sostanza in esame si intende una sostanza messa allo studio.
2. Per sostanza di riferimento (sostanza di controllo) si intende una sostanza utilizzata ai fini di confronto con la sostanza in esame.
3. Per lotto si intende una quantità specifica o una partita della sostanza in esame o di riferimento prodotta in un determinato ciclo di fabbricazione in modo che si possa ritenere di carattere uniforme, e designata come tale.
4. Per veicolo si intende qualunque agente utilizzato come vettore per mescolare, disperdere o solubilizzare la sostanza in esame o di riferimento onde facilitarne la somministrazione o applicazione al sistema di saggio.

SEZIONE II

PRINCIPI DI BUONA PRATICA DI LABORATORIO

1. **Organizzazione e personale del centro di saggio**

1.1. *Responsabilità della direzione del centro di saggio*

1. La direzione di ciascun centro di saggio dovrà garantire l'osservanza dei principi di BPL nel proprio centro.
2. La direzione del centro di saggio dovrà garantire almeno quanto segue:
 - a) l'esistenza di una dichiarazione che identifichi le persone che nell'ambito di un centro di saggio svolgono funzioni manageriali in base alla definizione dei principi di BPL;
 - b) la disponibilità di personale qualificato, impianti, attrezzature e materiali adeguati in quantità sufficiente per l'esecuzione puntuale e corretta dello studio;
 - c) la conservazione di documenti che certifichino le qualifiche, la formazione, l'esperienza e descrivano le mansioni di ciascun addetto del personale scientifico e tecnico;
 - d) che il personale abbia pienamente compreso le funzioni che è chiamato a svolgere e, se necessario, provvedere ad un'adeguata formazione;
 - e) la definizione e l'applicazione di procedure operative standard tecnicamente valide ed adeguate e approvare tutte le POS originali e le relative modifiche;
 - f) l'esistenza di un programma di assicurazione della qualità e del relativo personale addetto, e garantire che i compiti di responsabilità dell'assicurazione della qualità siano svolti conformemente ai principi di BPL;
 - g) che prima dell'inizio di ogni studio la direzione designi come direttore dello studio una persona con adeguata qualifica, esperienza e formazione; l'eventuale sostituzione del direttore dello studio deve essere operata secondo le procedure correnti e debitamente documentata;
 - h) che, nel caso di uno studio multicentro, se necessario, sia designato un ricercatore principale con qualifica, esperienza e formazione adeguate per controllare le fasi dello studio commissionate a terzi; l'eventuale sostituzione del ricercatore principale deve essere operata secondo le procedure correnti e debitamente documentata;

- i) l'esistenza di una documentazione che comprovi l'approvazione del programma di studio da parte del direttore;
 - j) che il direttore dello studio abbia messo a disposizione del personale addetto alla assicurazione della qualità una copia del programma di studio approvato;
 - k) la conservazione di un archivio storico di tutte le POS;
 - l) che sia designato un responsabile per la gestione dell'archivio;
 - m) il mantenimento di un prospetto generale dei lavori;
 - n) che le forniture destinate al centro di saggio presentino le caratteristiche necessarie per essere utilizzate in uno studio;
 - o) che, nel caso di uno studio multicentro, siano mantenute linee dirette di comunicazione tra il direttore dello studio, il/i ricercatore/i principale/i, il/i responsabile/i del programma di assicurazione della qualità e il personale coinvolto nello studio;
 - p) che le sostanze in esame e di riferimento siano opportunamente caratterizzate;
 - q) ed infine introdurre procedure atte a garantire che i sistemi informatizzati siano adeguati agli scopi preposti, debitamente convalidati, utilizzati e gestiti conformemente ai principi di BPL.
3. Qualora uno o più fasi di uno studio siano condotte in un sito di sperimentazione, la direzione di quest'ultimo (se designata) assumerà le responsabilità di cui sopra, ad eccezione di quanto esposto ai punti 1.1.2, lettere g), i), j) e o).

1.2. Responsabilità del direttore dello studio

1. Il direttore dello studio è l'unica persona responsabile del controllo dello studio, dell'esecuzione globale dello stesso e della relativa relazione finale.
2. Tali responsabilità comprendono anche le seguenti funzioni, senza tuttavia escluderne altre:
 - a) approvare il programma di studio e qualsiasi eventuale modifica, firmandolo e datandolo;
 - b) assicurare che il personale addetto all'assicurazione della qualità riceva a tempo debito una copia del programma di studio e qualsiasi eventuale modifica, e mantenere un'efficace comunicazione con il suddetto personale, in funzione delle necessità;
 - c) assicurare che il personale dello studio disponga dei programmi, delle loro eventuali modifiche e delle POS;
 - d) assicurare che nel programma di studio e nella relazione finale di uno studio multicentro siano ben definite le funzioni di ciascun ricercatore principale, centro di saggio e sito di sperimentazione che partecipano allo studio;
 - e) assicurare l'applicazione delle procedure specificate nel programma di studio, valutare e documentare le implicazioni di qualunque eventuale deviazione dal programma in termini di qualità e integrità dello studio e prendere le opportune misure correttive; infine riconoscere le deviazioni dalle POS eventualmente rilevate durante l'esecuzione dello studio;
 - f) assicurare che tutti i dati grezzi generati durante lo studio siano debitamente documentati e registrati;
 - g) assicurare che i sistemi informatizzati utilizzati durante lo studio siano stati convalidati;
 - h) firmare e datare la relazione finale per assumersi la responsabilità della validità dei dati e avvalorare il livello di conformità dello studio ai principi di BPL;
 - i) assicurare l'archiviazione del programma di studio, della relazione finale, dei dati grezzi e del materiale di supporto, a conclusione dello studio.

1.3. Responsabilità del ricercatore principale

Il ricercatore principale garantisce che le fasi dello studio affidategli sono condotte in conformità dei principi di BPL.

1.4. Responsabilità del personale

1. Ogni singolo addetto del personale coinvolto nell'esecuzione di uno studio deve conoscere le parti dei principi di BPL applicabili alle mansioni attribuitegli.
2. Il personale coinvolto nell'esecuzione dello studio deve avere accesso al programma di studio e alle POS applicabili alle mansioni attribuitegli ed è tenuto a seguire attentamente le istruzioni contenute in tali documenti. Qualunque deviazione dalle istruzioni deve essere documentata e comunicata direttamente al direttore dello studio e/o, in funzione dei casi, al ricercatore principale.
3. Ogni singolo addetto del personale è tenuto a registrare immediatamente ed in modo accurato i risultati grezzi, attenendosi ai principi di BPL e assumendosi la responsabilità della qualità dei dati.
4. Il personale deve osservare precauzioni di ordine sanitario per minimizzare il rischio individuale e salvaguardare l'integrità dello studio. Ogni singolo addetto è tenuto a comunicare all'apposito responsabile qualunque affezione che lo riguarda, di cui è a conoscenza, per essere escluso dalle operazioni eventualmente delicate dello studio.

2. Programma di assicurazione della qualità

2.1. Aspetti generali

1. Il centro di saggio deve disporre di un programma documentato di assicurazione della qualità onde garantire che gli studi ivi condotti siano conformi ai principi di BPL.
2. Tale programma deve essere svolto da una o più persone responsabili designate dalla direzione — alla quale rispondono direttamente — e che conoscono le procedure di esecuzione dei saggi.
3. Queste persone non devono partecipare attivamente all'esecuzione dello studio.

2.2. Responsabilità del personale addetto all'assicurazione di qualità

Le responsabilità del personale addetto all'assicurazione di qualità comprendono i seguenti compiti, senza peraltro escluderne altri:

- a) conservare copie di tutti i programmi di studio approvati e delle POS utilizzate nel centro di saggio e avere accesso ad una copia aggiornata del prospetto generale dei lavori;
- b) verificare e quindi documentare che il programma di studio contenga le necessarie informazioni per renderlo conforme ai principi di BPL;
- c) effettuare ispezioni per stabilire se tutti gli studi sono condotti in conformità dei principi di BPL, allo scopo inoltre di accertare che il programma di studio e le POS siano a disposizione del personale ed effettivamente applicati.

Le ispezioni possono essere di tre tipi, come indicato nelle POS sul programma di assicurazione della qualità:

- ispezioni basate sullo studio,
- ispezioni basate sul centro di saggio,
- ispezioni basate sulle procedure;

di ogni ispezione occorre conservare la relativa documentazione;

- d) esaminare la relazione finale per confermare che i metodi, le procedure e le osservazioni sono stati descritti accuratamente e per intero e che i risultati riferiti riflettano con precisione i dati grezzi rilevati nel corso degli studi;

- e) riferire prontamente tutti i risultati delle ispezioni mediante comunicazione scritta alla direzione e al direttore dello studio, al ricercatore principale e alla sua direzione, se del caso;
- f) formulare e firmare una dichiarazione, da accludere alla relazione finale, nella quale è specificato il tipo e la data delle ispezioni effettuate, la o le fasi degli studi esaminate e la data di comunicazione dei risultati delle ispezioni alla direzione, al direttore dello studio ed eventualmente al ricercatore principale; tale dichiarazione funge anche da conferma della corrispondenza tra la relazione finale e i dati grezzi.

3. **Impianti**

3.1. *Aspetti generali*

- 1. Il centro di saggio deve essere adeguato, in termini di dimensioni, struttura degli edifici e ubicazione, alle caratteristiche dello studio e tale da ridurre al minimo le possibili interferenze con la corretta esecuzione dello studio.
- 2. La struttura del centro di saggio deve essere concepita in modo tale da consentire un'adeguata separazione tra le diverse attività ivi svolte, onde garantire la corretta esecuzione di ciascuno studio.

3.2. *Attrezzature relative ai sistemi di saggio*

- 1. Il centro di saggio deve disporre di un numero sufficiente di locali e aree tale da garantire l'isolamento dei sistemi di saggio e dei singoli progetti che implicano la manipolazione di sostanze od organismi di cui si conosce o sospetta un rischio biologico.
- 2. Devono essere disponibili locali adatti per la diagnosi, il trattamento e il controllo delle malattie, allo scopo di evitare con certezza un livello inaccettabile di deterioramento dei sistemi di saggio.
- 3. Il centro di saggio deve essere dotato di locali o aree adeguati per tutte le forniture e le attrezzature. I locali adibiti a magazzino devono essere separati da quelli che ospitano i sistemi di saggio e garantiti contro infestazioni, contaminazioni e deterioramento.

3.3. *Attrezzature per la manipolazione delle sostanze in esame e di riferimento*

- 1. Per evitare contaminazioni o confusioni, i locali o le aree destinati al ricevimento e alla conservazione delle sostanze in esame e di riferimento devono essere separati da quelli in cui le sostanze in esame vengono mescolate ai veicoli (agenti vettori).
- 2. I locali o le aree di conservazione delle sostanze in esame devono essere separati da quelli che contengono i sistemi di saggio ed essere adatti a preservarne identità, concentrazione, purezza e stabilità e a garantire il corretto immagazzinamento delle sostanze pericolose.

3.4. *Archivi*

Devono esistere archivi che garantiscono la conservazione e il recupero di programmi di studio, dati grezzi, relazioni finali, campioni di sostanze in esame e reperti in tutta sicurezza. La struttura e le condizioni dell'archivio devono consentire di proteggerne i contenuti da un deterioramento prematuro.

3.5. *Smaltimento dei rifiuti*

La manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti devono essere tali da non inficiare l'integrità degli studi e quindi prevedere sistemi adeguati di raccolta, immagazzinamento e smaltimento e procedure di decontaminazione e trasporto.

4. **Strumentazione, materiali e reagenti**

- 1. La strumentazione, inclusi i sistemi informatizzati convalidati, utilizzata per la produzione, l'immagazzinamento e il recupero dei dati e per il controllo dei fattori ambientali inerenti lo studio deve essere collocata in locali adeguati, di struttura e capacità commensurate alle funzioni.

2. La strumentazione utilizzata per uno studio deve essere oggetto di ispezioni, pulizie e manutenzione regolari e calibrata in base alle POS. Tali operazioni devono essere sempre registrate. L'eventuale taratura degli strumenti deve essere regolata in base a norme nazionali o internazionali di misura.
3. La strumentazione e i materiali utilizzati in uno studio non devono interferire negativamente con i sistemi di saggio.
4. Le sostanze chimiche, i reagenti e le soluzioni devono recare un'etichetta che ne indichi l'identità (ed eventualmente la concentrazione), la data di scadenza e particolari istruzioni di conservazione. I dati relativi all'origine, alla data di preparazione e alla stabilità devono essere comunque disponibili. La data di scadenza può essere prolungata sulla base di valutazioni o analisi debitamente documentate.

5. Sistemi di saggio

5.1. Sistemi fisico-chimici

1. La strumentazione utilizzata per la produzione di dati fisico-chimici deve trovare opportuna collocazione ed essere di sufficiente capacità e di tipo adeguato.
2. Deve essere garantita l'integrità dei sistemi fisico-chimici.

5.2. Sistemi biologici

1. Devono essere garantite adeguate condizioni di immagazzinamento, alloggiamento e custodia dei sistemi biologici di saggio, onde salvaguardare la qualità dei dati.
2. I sistemi di saggio animali o vegetali che giungono nell'impianto devono essere isolati fino ad accertamento delle loro condizioni sanitarie. I lotti interessati da mortalità o morbilità insolite non devono essere utilizzati per gli studi e, se necessario, devono essere soppressi in modo indolore. Alla data di inizio della sperimentazione nell'ambito di uno studio i sistemi di saggio devono essere indenni da malattie o da qualsiasi condizione che potrebbe interferire con l'obiettivo o l'esecuzione dello studio. I sistemi di saggio che contraggono malattie o subiscono ferite/danni nel corso di uno studio devono essere curati per salvaguardare l'integrità dello studio. Qualunque diagnosi o trattamento eseguito durante uno studio devono essere registrati.
3. Le registrazioni dei dati relativi alla data di consegna e alle condizioni del sistema al suo arrivo nel centro di saggio devono essere conservate.
4. I sistemi biologici di saggio devono essere sufficientemente acclimatati all'ambiente prima di procedere alla prima somministrazione/applicazione della sostanza di esame o di riferimento.
5. Gli alloggiamenti o i contenitori dei sistemi di saggio devono recare chiare indicazioni per identificarli. I singoli sistemi che devono essere prelevati dai loro alloggiamenti o contenitori durante l'esecuzione dello studio devono essere chiaramente identificabili.
6. Durante l'uso, gli alloggiamenti o contenitori devono essere adeguatamente puliti e disinfezati ad intervalli regolari. Qualunque materiale che entra in contatto con un sistema di saggio deve essere indenne da contaminanti che potrebbero interferire con lo studio. Le lettiere degli animali devono essere cambiate conformemente alle buone pratiche di allevamento. L'impiego di agenti antiparassitari deve essere documentato.
7. I sistemi di saggio utilizzati per condurre studi nei campi devono essere collocati in modo da evitare qualsiasi interferenza dovuta a contaminazione indiretta di altre sostanze portate dal vento o di antiparassitari applicati in precedenza.

6. Sostanze in esame e sostanze di riferimento

6.1. Ricevimento, manipolazione, campionamento e immagazzinamento

1. La caratterizzazione delle sostanze in esame e di riferimento, la data di ricevimento e quella di scadenza e le quantità ricevute e utilizzate negli studi devono essere debitamente registrate.

2. Le procedure di manipolazione, campionamento e immagazzinamento devono essere identificate chiaramente, per garantire il massimo di omogeneità e stabilità delle sostanze ed evitare contaminazioni o confusioni.
3. I contenitori di magazzino devono recare un'etichetta con i dati di identificazione, la data di scadenza e specifiche istruzioni di conservazione.

6.2. Caratterizzazione

1. Ogni sostanza in esame ed ogni sostanza di riferimento deve essere chiaramente identificata [ad esempio con codice, numero CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number), nome e parametri biologici].
2. Per ciascuno studio deve essere nota l'identità, il numero di lotto, la purezza, la composizione, le concentrazioni o altre caratteristiche utili per definire correttamente ogni singolo lotto delle sostanze in esame o di riferimento.
3. Qualora la sostanza in esame sia fornita dal committente, quest'ultimo e gli operatori del centro di saggio devono concordare una procedura che consenta di verificare l'identità della sostanza in esame oggetto di un determinato studio.
4. Per ciascuno studio deve essere nota la stabilità delle sostanze in esame e di riferimento conservate in magazzino e le condizioni di saggio.
5. Qualora la sostanza in esame sia somministrata o applicata mediante un veicolo, occorre determinare l'omogeneità, la concentrazione e la stabilità del veicolo. Per le sostanze in esame utilizzate nei campi (miscele in cisterne) questi parametri possono essere definiti mediante singoli esperimenti di laboratorio.
6. Per ciascuno studio, ad eccezione degli studi a breve termine, occorre conservare un campione di ogni lotto delle sostanze in esame per eventuali analisi.

7. Procedure operative standard

1. Ogni centro di saggio deve disporre di procedure operative standard (POS) approvate dalla direzione del centro, atte a garantire la qualità e l'integrità dei dati ivi prodotti. Eventuali revisioni di tali POS devono essere approvate dalla direzione.
2. Ciascuna unità o area separata del centro di saggio deve avere a disposizione immediata le POS relative alle attività ivi condotte. A complemento delle POS possono essere utilizzati libri, metodi analitici, articoli e manuali.
3. Eventuali deviazioni dalle POS nell'ambito di uno studio devono essere documentate e riconosciute dal direttore dello studio ed eventualmente anche dal ricercatore principale.
4. Devono essere disponibili POS relative alle seguenti categorie di attività, senza tuttavia escluderne altre (i dettagli indicati in ciascuna voce vanno intesi solo come esempi illustrativi):
 - 1) *Sostanze in esame e di riferimento*
Ricevimento, identificazione, etichettatura, manipolazione, campionatura e immagazzinamento.
 - 2) *Strumentazione, materiali e reagenti*
 - a) *Strumentazione*
Uso, manutenzione, pulitura e taratura.
 - b) *Sistemi informatizzati*
Convalida, funzionamento, manutenzione, sicurezza, controllo di eventuali modifiche e salvataggi dati.
 - c) *Materiali, reagenti e soluzioni*
Preparazione ed etichettatura.
 - 3) *Registrazione dati, relazioni, immagazzinamento e recupero*
Codifica di studi, rilevamento di dati, preparazione di relazioni, sistemi di repertorizzazione, elaborazione dei dati, incluso l'utilizzo dei sistemi informatizzati.

4) Sistemi di saggio (se di pertinenza)

- a) Preparazione del laboratorio e delle condizioni ambientali per il sistema di saggio;
- b) procedure di ricevimento, trasferimento, adeguata collocazione, caratterizzazione, identificazione e custodia del sistema di saggio;
- c) preparazione del sistema di saggio, osservazioni ed esami prima, durante e a conclusione dello studio;
- d) manipolazione di singoli individui di un sistema di saggio ritrovati moribondi o morti durante lo studio;
- e) raccolta, identificazione e manipolazione di reperti, inclusa l'autopsia e le analisi istopatologiche;
- f) ubicazione e collocazione dei sistemi di saggio nei campi sperimentali.

5) Procedure di assicurazione della qualità

Funzioni del personale addetto all'assicurazione della qualità in riferimento a progettazione, definizione del calendario, esecuzione, documentazione e relazioni delle ispezioni.

8. Studio**8.1. Programma di studio**

1. Per ciascuno studio deve esistere un programma scritto, elaborato prima del suo avvio, approvato, datato e firmato dal direttore dello studio e verificato dal personale addetto all'assicurazione di qualità onde valutarne la conformità alle BPL [cfr. punto II.2.2.b)]. Il programma di studio deve inoltre essere approvato dalla direzione del centro di saggio e dal committente, se risulta obbligatorio in base alle disposizioni nazionali vigenti nel paese in cui lo studio è effettuato.
2. a) Le modifiche apportate al programma devono essere giustificate e approvate mediante data e firma del direttore dello studio e conservate assieme al programma stesso.
b) Eventuali deviazioni dal programma di studio devono essere descritte, spiegate, riconosciute e date temporaneamente dal direttore dello studio e/o dal ricercatore principale e conservate assieme ai dati grezzi dello studio in questione.
3. Per gli studi a breve termine è sufficiente un programma di studio generale accompagnato da un supplemento specifico.

8.2. Contenuti del programma di studio

Il programma di studio deve contenere le seguenti informazioni, senza tuttavia escluderne altre:

- 1) Identificazione dello studio, della sostanza in esame e della sostanza di riferimento:
 - a) titolo descrittivo;
 - b) dichiarazione che indichi la natura e lo scopo dello studio;
 - c) identificazione della sostanza in esame mediante codice o nome (IUPAC, numero CAS, parametri biologici, ecc.);
 - d) sostanza di riferimento da utilizzare.
- 2) Informazioni sul committente e il centro di saggio:
 - a) nome e indirizzo del committente;
 - b) nome e indirizzo di tutti i centri di saggio e siti di sperimentazione coinvolti nello studio;
 - c) nome e indirizzo del direttore dello studio;
 - d) nome e indirizzo del/i ricercatore/i principale/i e fasi dello studio affidate a terzi dal direttore dello studio sotto la responsabilità del ricercatore principale.

3) Date:

a) data di approvazione del programma mediante apposizione della firma del direttore dello studio. Eventualmente, data di approvazione del programma mediante apposizione della firma della direzione del centro di saggio e del committente, se richiesta in base alle disposizioni nazionali vigenti nel paese in cui è condotto lo studio;

b) le date previste di inizio e conclusione della sperimentazione.

4) Metodi di saggio:

riferimento agli orientamenti dell'OCSE o altre linee guida o metodi da utilizzare.

5) Varie (se del caso):

a) motivazione della scelta di un determinato sistema di saggio;

b) caratterizzazione del sistema di saggio (specie, ceppo, sottoceppo, origine, numero, gamma di peso corporeo, sesso, età ed altri dati di pertinenza);

c) metodo di somministrazione e motivazione della scelta;

d) dosi e/o concentrazioni, frequenza e durata della somministrazione o applicazione;

e) informazioni dettagliate sul disegno sperimentale, inclusa una descrizione cronologica della procedura di studio, tutti i metodi, i materiali e le condizioni, il tipo e la frequenza delle analisi, misurazioni, osservazioni e degli esami da effettuare ed eventuali metodi statistici prescelti.

6) Documentazione:

Elenco della documentazione da conservare.

8.3. Esecuzione dello studio

1. Ogni studio deve essere identificato in maniera univoca. Tutte le sostanze inerenti uno studio devono recare lo stesso tipo di identificazione. I campioni prelevati nel corso dello studio devono essere identificati onde preservarne l'origine e consentire di rintracciarli.

2. Lo studio deve essere eseguito conformemente al programma.

3. Tutti i dati prodotti durante lo studio devono essere immediatamente e direttamente registrati in modo accurato e leggibile. Tutte le registrazioni devono essere firmate o parafate e datate.

4. Qualunque eventuale modifica dei dati grezzi deve essere apportata in modo da non rendere illeggibile la registrazione precedente e recare una motivazione, oltre che la data e la firma o le iniziali di chi la esegue.

5. I dati prodotti per essere inseriti direttamente in un calcolatore devono essere identificati al momento dell'immissione da parte del responsabile dell'immagazzinamento dati. Il sistema informatizzato deve comunque consentire sempre di mantenere l'intera traccia di registrazione dei dati e indicare ogni successiva modifica senza cancellare i dati precedenti. Deve inoltre consentire di associare tutte le modifiche all'addetto che le ha registrate, ad esempio utilizzando firme (elettroniche) provviste di data e ora. Ogni modifica deve essere motivata.

9. Relazioni sui risultati dello studio

9.1. Aspetti generali

1. Per ciascuno studio occorre presentare una relazione finale. In caso di studi a breve termine è sufficiente una relazione finale standard, accompagnata da allegato specifico.

2. Le relazioni dei ricercatori principali o di altri ricercatori che partecipano allo studio devono essere firmate e datate dagli autori.

3. La relazione finale deve essere firmata e datata dal direttore dello studio, il quale si assume così la responsabilità della validità dei dati. Deve essere indicato il livello di conformità ai principi di BPL.
4. Eventuali correzioni o aggiunte alla relazione finale devono avere forma di modifiche ufficiali, nelle quali è chiaramente specificato il motivo di tali correzioni o aggiunte e figurano la firma e la data apposte dal direttore dello studio.
5. La riformattazione di una relazione finale secondo le disposizioni vigenti per la sua presentazione ad un'autorità di vigilanza o ad un organo nazionale preposto alla registrazione non è considerata alla stregua di una correzione, aggiunta o modifica.

9.2. Contenuti della relazione finale

La relazione finale deve contenere i seguenti elementi, senza tuttavia escluderne altri:

- 1) Identificazione dello studio e della sostanza in esame e di riferimento:
 - a) titolo descrittivo;
 - b) identificazione della sostanza in esame mediante codice o nome (IUPAC, numero CAS, parametri biologici, ecc.);
 - c) identificazione mediante nome della sostanza di riferimento;
 - d) caratterizzazione della sostanza in esame (incluse purezza, stabilità e omogeneità).
- 2) Informazioni sul committente e il centro di saggio:
 - a) nome e indirizzo del committente;
 - b) nome e indirizzo di tutti i centri di saggio e siti di sperimentazione coinvolti nello studio;
 - c) nome e indirizzo del direttore dello studio;
 - d) nome e indirizzo del/i ricercatore/i principale/i e fasi dello studio eventualmente affidate a terzi;
 - e) nome e indirizzo dei ricercatori che hanno contribuito mediante relazioni alla stesura della relazione finale.
- 3) Date:
date di inizio e conclusione della sperimentazione.
- 4) Dichiarazione:
dichiarazione sul programma di assicurazione della qualità in cui figurano i tipi di ispezioni condotte e le relative date, le fasi ispezionate e le date in cui i dati sulle ispezioni sono stati comunicati alla direzione, al direttore dello studio e al ricercatore principale. Tale dichiarazione serve inoltre per confermare che la relazione finale rispecchia effettivamente i dati grezzi.
- 5) Descrizione di materiali e metodi di saggio:
 - a) descrizione dei materiali e metodi utilizzati;
 - b) riferimenti agli orientamenti dell'OCSE o ad altre linee guida o altri metodi.
- 6) Risultati:
 - a) sintesi dei risultati;
 - b) dati e informazioni necessarie come indicato nel programma di studio;
 - c) presentazione dei risultati, inclusi i calcoli e i dati statisticamente significativi;
 - d) valutazione e discussione dei risultati ed eventuali conclusioni.
- 7) Conservazione:
i locali in cui vengono conservati il programma di studio, i campioni delle sostanze in esame e di riferimento, i reperti, i dati grezzi e la relazione finale.

10. Archiviazione e conservazione di dati e materiali

- 10.1. I seguenti elementi devono essere conservati negli archivi per un periodo indicato dalle autorità competenti:
- a) programma di studio, dati grezzi, campioni di sostanze in esame e di riferimento, reperti e relazione finale di ciascuno studio;
 - b) documentazione di ogni ispezione effettuata in base al programma di assicurazione della qualità e prospetti generali dei lavori;
 - c) documentazione relativa a qualifiche, formazione, esperienza e mansioni del personale;
 - d) documentazione e relazioni sulla manutenzione e taratura della strumentazione;
 - e) documentazione di convalida dei sistemi informatizzati;
 - f) fascicolo storico di tutte le POS;
 - g) documentazione sui dati relativi al monitoraggio dell'ambiente.

Qualora non sia prescritto un determinato periodo di conservazione del materiale di uno studio, occorre documentarne l'eliminazione. Se le sostanze in esame e di riferimento e i relativi reperti vengono eliminati prima della scadenza del periodo di conservazione obbligatorio, occorre documentarne il motivo. I campioni delle sostanze in esame e di riferimento e i reperti devono essere conservati non oltre un periodo utile, che ne consenta ancora l'analisi.

- 10.2. Il materiale conservato negli archivi deve essere repertoriato per facilitarne l'archiviazione e il recupero.
- 10.3. Solo il personale autorizzato dalla direzione deve avere accesso all'archivio. I movimenti e gli spostamenti del materiale archiviato devono essere documentati.
- 10.4. Con la cessazione dell'attività di un centro di saggio o di un archivio a contratto e in assenza di successori legalmente riconosciuti, l'archivio deve essere trasferito negli archivi del/o dei committenti dello studio.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relative modificazioni

(Articolo 6)

Direttiva 87/18/CEE del Consiglio

(GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29)

Direttiva 1999/11/CE della Commissione

(GU L 77 del 23.3.1999, pag. 8)

PARTE B

Termini per il recepimento nel diritto nazionale

(Articolo 6)

Direttiva	Termine per il recepimento
Direttiva 87/18/CEE	30 giugno 1988
Direttiva 1999/11/CE	30 settembre 1999

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 87/18/CEE	Questa direttiva
Articoli 1-5	Articoli 1-5
Articolo 6	—
—	Articolo 6
—	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

**DIRETTIVA 2004/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2004**

che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (¹),

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare provvedimenti per assicurare il buon funzionamento del mercato interno.
- (2) La direttiva 92/24/CEE (²) è una delle direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione comunitaria introdotta dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il raccorciamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (³). Le disposizioni e le definizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai veicoli, sistemi di veicoli, componenti ed entità tecniche si applicano pertanto alla presente direttiva.
- (3) I dispositivi di limitazione della velocità per i veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri e di merci di massa massima superiore a 10 tonnellate si sono dimostrati atti a migliorare la sicurezza stradale e hanno ridotto la gravità delle lesioni in caso di incidenti, diminuendo altresì l'inquinamento dell'aria e il consumo di carburante.
- (4) La direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (⁴), è stata estesa agli autoveicoli più leggeri delle categorie M₂ e N₂. È dunque necessario modificare di conseguenza l'ambito di applicazione della direttiva 92/24/CEE per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dei limitatori di velocità in modo da coprire le stesse categorie di veicoli a motore.
- (5) La direttiva 92/24/CEE andrebbe pertanto modificata di conseguenza,

(¹) Parere del Parlamento europeo del 9 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio del 20 gennaio 2004.

(²) GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154.

(³) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(⁴) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/24/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva s'intende:

- per veicolo, ogni veicolo a motore delle categorie M₂, M₃, N₂ o N₃, secondo le definizioni dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 Km/h;
- per dispositivo di limitazione della velocità, un limitatore di velocità, destinato a essere utilizzato sui veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, per il quale può essere concessa l'omologazione quale entità tecnica indipendente ai sensi della direttiva 70/156/CEE. I sistemi di limitazione della velocità massima di un veicolo montati di serie, integrati all'origine in fase di progettazione del veicolo, devono soddisfare gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione della velocità.»;

- 2) nell'allegato I, punto 1.1, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La presente direttiva è intesa a limitare ad un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N₂ e N₃ e dei veicoli per il trasporto di passeggeri delle categorie M₂ e M₃.»

Articolo 2

- 1. A decorrere dal 17 novembre 2004, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi:

- rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un veicolo, di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo,
- vietare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo né vietare la vendita o l'uso di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo,

se i veicoli, i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati sul veicolo sono conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/CEE.

- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, gli Stati membri, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati su veicoli, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o la messa in circolazione o l'uso dei veicoli e dei dispositivi di limitazione della velocità o dei sistemi di limitazione della velocità montati sui veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 novembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 18 novembre 2004.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G406032/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 4 0 4 2 6 *

€ 5,60